

Milano, 24 febbraio 2017

COMUNICATO AI PARTECIPANTI AI FONDI COMUNI APPARTENENTI AL SISTEMA FONDI APERTI GESTNORD FONDI ED AI PARTECIPANTI AL FONDO STAR COLLECTION

Il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data 6 febbraio 2017 ha deliberato di apportare alcune modifiche ai Regolamenti dei Fondi sopra indicati. Tali modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d'Italia, sono di seguito sintetizzate.

Modifiche che entreranno in vigore il **28 febbraio 2017**

Per il Regolamento Unico dei Fondi Comuni:

- *Cambio di denominazione del fondo Gestnord Azioni Italia in Investimenti Azionari Italia.*
- *Istituzione del fondo Investimenti Bilanciati Italia*, appartenente alla categoria dei bilanciati obbligazionari, che rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai Piani Individuali di Risparmio (PIR) di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017). Tale fondo è così caratterizzato:
 - investimento massimo azionario pari al 40%;
 - politica di investimento coerente con quanto previsto dalla suddetta Legge di Bilancio 2017:
 - almeno il 70% del valore complessivo è investito in strumenti finanziari qualificati ovvero strumenti finanziari - anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione - emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano. Di questo 70% almeno il 30%, corrispondente al 21% del valore complessivo, è investito in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati. I limiti di investimento di cui al presente alinea devono essere rispettati, in ciascun anno solare, per almeno i due terzi dell'anno stesso;
 - sono considerati strumenti finanziari qualificati gli investimenti in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che investono in strumenti finanziari come indicato al precedente alinea e nel rispetto delle condizioni indicate nel successivo alinea;
 - il valore complessivo del Fondo non può essere investito in misura superiore al 10% in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti;
 - le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni;
- benchmark composto da: 20% Italy Stock Market BCI Comit Perf R. Index in EUR; 20% BofA Merrill Lynch EMU Corporate Index in EUR; 50% BofA Merrill Lynch Italy Gov.bond Index 1-5 anni in EUR; 10% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged;
- avvio di due distinte classi di quote, Classe A e Classe PIR come di seguito dettagliato:

- la Classe A avente le medesime caratteristiche della Classe A dei Fondi già istituiti;
- la Classe PIR ad accumulazione dei proventi e sottoscrivibile esclusivamente nell'ambito di un PIR aperto direttamente con la SGR anche per il tramite degli intermediari autorizzati dalla stessa al collocamento ai sensi delle disposizioni tempo per tempo vigenti. Le quote di tale Classe possono essere sottoscritte, come previsto dalla normativa, solo da persone fisiche residenti fiscalmente nel territorio dello Stato Italiano e non è consentita la cointestazione. Inoltre, la sottoscrizione di quote di Classe PIR per ogni singolo partecipante è consentita, in ciascun anno solare, nel limite di euro 30.000,00 ed entro un limite complessivo non superiore ad euro 150.000,00. In caso di versamenti superiori alle soglie predette, la parte eccedente è destinata alla sottoscrizione delle quote della corrispondente Classe A;
- entrambe le classi hanno una commissione di gestione pari all'1,500% su base annua ed una provvigione di incentivo pari al 20% dell'extraperformance maturata nel corso dell'anno solare. Sono inoltre a carico dei Sottoscrittori un diritto fisso di 3 euro per ogni operazione di sottoscrizione PIC, di rimborso e di switch e di 0,75 euro per ogni operazione di sottoscrizione nell'ambito di un programma di accumulazione (PAC) e di rimborso nell'ambito di un programma di disinvestimento, switch programmati compresi. Inoltre, è prevista una commissione massima di sottoscrizione da trattenere sull'importo lordo versato dal sottoscrittore pari al 2%;
- il periodo di collocamento iniziale della Classe A e della Classe PIR del fondo Investimenti Bilanciati Italia durerà fino al 27 marzo 2017 e durante tale periodo le quote saranno offerte al valore di 10 euro cadauna, primo valore della quota di ciascuna Classe.

Il primo calcolo effettivo del valore della quota della Classe A e della Classe PIR del fondo Investimenti Bilanciati Italia sarà effettuato con riferimento al primo giorno di calcolo del valore della quota successivo al termine del periodo di collocamento iniziale.

Per il Regolamento Unico dei Fondi Comuni e il Regolamento del Fondo Star Collection:

- *Per tutti i Fondi e per tutti i comparti:*
 - indicazione, nell'ambito del compenso della SGR, del costo sostenuto per il calcolo del valore della quota (NAV) in precedenza compreso nel compenso del Depositario. Tale modifica, normativamente richiesta, non comporta alcun incremento degli oneri a carico dei partecipanti.

Modifiche che entreranno in vigore il **6 aprile 2017**

Per il Regolamento Unico dei Fondi Comuni:

- *Per il fondo Nordfondo Liquidità:*
 - esplicitazione che, in coerenza con le politiche di investimento applicate, l'investimento in Paesi Emergenti non è consentito.
- *Per il fondo Investimenti Azionari Italia:*
 - cambio della politica di investimento al fine di adeguarne le caratteristiche anche alla specifica disciplina prevista per i PIR ovvero:
 - almeno il 70% del valore complessivo è investito in strumenti finanziari qualificati ovvero strumenti finanziari - anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione - emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano. Di questo 70% almeno il 30%, corrispondente al 21% del valore complessivo, è investito in strumenti finanziari di imprese diverse da

- quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati. I limiti di investimento di cui al presente alinea devono essere rispettati, in ciascun anno solare, per almeno i due terzi dell'anno stesso;
- sono considerati strumenti finanziari qualificati gli investimenti in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che investono in strumenti finanziari come indicato al precedente alinea e nel rispetto delle condizioni indicate nel successivo alinea;
 - il valore complessivo del Fondo non può essere investito in misura superiore al 10% in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti;
 - le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni;
 - aumento del limite di investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria dal 10% al 20% del totale delle attività del Fondo;
 - aumento del limite di investimento in strumenti finanziari denominati in divise diverse dall'euro dal 10% al 30% del totale delle attività del Fondo;
 - modifica dei pesi degli indici che compongono il benchmark di riferimento da: 95% Italy Stock Market BCI Comit Perf R. Index in EUR e 5% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged a: 90% Italy Stock Market BCI Comit Perf R. Index in EUR e 10% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged;
 - oltre alle classi già in essere per tale Fondo, Classe A e Classe C, viene creata la Classe PIR ad accumulazione dei proventi e sottoscrivibile esclusivamente nell'ambito di un PIR aperto direttamente con la SGR anche per il tramite degli intermediari autorizzati dalla stessa al collocamento ai sensi delle disposizioni tempo per tempo vigenti. Le quote di tale Classe possono essere sottoscritte, come previsto dalla normativa, solo da persone fisiche residenti fiscalmente nel territorio dello Stato Italiano e non è consentita la cointestazione. Inoltre, la sottoscrizione di quote di Classe PIR per ogni singolo partecipante è consentita in ciascun anno solare, nel limite di euro 30.000,00 ed entro un limite complessivo non superiore ad euro 150.000,00. In caso di versamenti superiori alle soglie predette, la parte eccedente è destinata alla sottoscrizione delle quote della corrispondente Classe A oppure della corrispondente Classe C per tutti coloro che si trovino nelle condizioni di accedere a tale Classe.

La Classe PIR ha una commissione di gestione pari a 1,825% su base annua ed una provvigione di incentivo pari al 20% dell'extraperformance maturata nel corso dell'anno solare. Sono inoltre a carico dei Sottoscrittori un diritto fisso di 3 euro per ogni operazione di sottoscrizione PIC, di rimborso e di switch e di 0,75 euro per ogni operazione di sottoscrizione nell'ambito di un programma di accumulazione (PAC) e di rimborso nell'ambito di un programma di disinvestimento, switch programmati compresi. Inoltre, è prevista una commissione massima di sottoscrizione da trattenere sull'importo lordo versato dal sottoscrittore pari al 2%;

- il periodo di collocamento iniziale della Classe PIR del fondo Investimenti Azionari Italia durerà dal 6 al 12 aprile 2017 e durante tale periodo le quote saranno offerte al valore di 10 euro cadauna, primo valore della quota della Classe.

Il primo calcolo effettivo del valore della quota della Classe PIR del fondo Investimenti Azionari Italia sarà effettuato con riferimento al primo giorno di calcolo del valore della quota successivo al termine del periodo di collocamento iniziale.

- *Per tutti i Fondi:*
 - Eliminazione della possibilità di utilizzare il bonifico postale, il vaglia postale e la carta di credito di società convenzionata quali mezzi di pagamento utilizzabili per le sottoscrizioni.

Per il Regolamento del Fondo Star Collection:

- *Per tutti i comparti:*
 - eliminazione della possibilità di utilizzare il bonifico postale ed il vaglia postale quali mezzi di pagamento utilizzabili per le sottoscrizioni.

Copia dei Regolamenti aggiornati è a disposizione dei sottoscrittori presso la sede della SGR, sul sito internet www.sellagestioni.it, presso i soggetti incaricati del collocamento e la SGR ne invierà gratuitamente copia ai partecipanti che ne facciano richiesta.

SELLA GESTIONI SGR

REGOLAMENTO UNICO DEI FONDI APPARTENENTI AL SISTEMA FONDI APERTI GESTNORD FONDI (trattasi di OICVM aperti non riservati conformi alla Direttiva 2009/65/CE)

(in vigore dal 28 febbraio 2017)



FONDI COMUNI

Il presente Regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 37, comma 5 del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente Regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

A. SCHEDA IDENTIFICATIVA DEL PRODOTTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di funzionamento.

Denominazione, tipologia e durata dei Fondi

OICVM aperti non riservati denominati:

- **NORDFONDO LIQUIDITA'** (Classe A, Classe C)
- **NORDFONDO OBBLIGAZIONI EURO BREVE TERMINE** (Classe A, Classe B, Classe C)
- **NORDFONDO OBBLIGAZIONI EURO MEDIO TERMINE** (Classe A, Classe C)
- **NORDFONDO OBBLIGAZIONI DOLLARI** (Classe A, Classe C)
- **NORDFONDO OBBLIGAZIONI PAESI EMERGENTI** (Classe A, Classe B, Classe C)
- **NORDFONDO OBBLIGAZIONI EURO CORPORATE** (Classe A, Classe C)
- **NORDFONDO OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI** (Classe A, Classe C)
- **INVESTIMENTI SOSTENIBILI** (Classe A, Classe C, Classe LIFEGATE, Classe LIFEGATE SG)
- **GESTNORD BILANCIATO EURO** (Classe A, Classe C)
- **INVESTIMENTI BILANCIATI ITALIA** (Classe A, Classe PIR)
- **INVESTIMENTI AZIONARI ITALIA** (Classe A, Classe C, Classe PIR)
- **GESTNORD AZIONI EUROPA** (Classe A, Classe C)
- **INVESTIMENTI STRATEGICI** (Classe A, Classe C, Classe E)

Le informazioni relative alle caratteristiche delle Classi e le condizioni per accedere alle stesse sono riportate al successivo art. 1, punto 1.2 della Parte B) "CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO".

Ove non diversamente precisato, ogni riferimento alle quote dei Fondi contenuto nel presente Regolamento deve intendersi riferito alle quote di ciascuna classe ove presente la ripartizione in classi.

Tutte le quote di un Fondo – ovvero tutte le quote appartenenti alla stessa classe – hanno uguale valore e uguali diritti.

La durata di ciascun Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroga da assumersi con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Società di Gestione del risparmio (SGR)

Sella Gestioni SGR S.p.A. - autorizzata dalla Banca d'Italia ed iscritta al n. 5 dell'Albo delle SGR ex art. 35 TUF - Sezione Gestori di OICVM tenuto dalla Banca d'Italia, con sede in Via Vittor Pisani, 13 – 20124 Milano. Appartenente al Gruppo Bancario Banca Sella.

Indirizzo Internet: www.sellagestioni.it

Depositario

Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A. con sede legale e Direzione Generale in Corso Europa 18 – 20122 Milano, iscritto al n. 5000.5 dell'albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia. Le funzioni di emissione e rimborso dei certificati delle quote

dei fondi sono svolte presso la dipendenza della Banca in Corso Sempione 57 – 20149 Milano, ove sono altresì disponibili i prospetti contabili dei fondi.

Indirizzo Internet: www.icbpi.it

I rapporti tra la SGR e il Depositario sono regolati da apposita convenzione che specifica, tra l'altro le funzioni svolte dal Depositario, le modalità di scambio dei flussi informativi tra il medesimo Depositario e la SGR nonché le responsabilità connesse con la custodia della disponibilità liquide e degli strumenti finanziari facenti parte del patrimonio dei fondi.

Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari

Il valore della quota degli OICVM (NAV), espresso in Euro, è calcolato con cadenza giornaliera, tranne nei giorni di chiusura delle Borse Valori nazionali e nei giorni di festività nazionale quand'anche le Borse Valori nazionali siano aperte, e pubblicato sul sito Internet della SGR. Sulla medesima fonte è pubblicato mediante avviso il contenuto di ogni modifica regolamentare deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, il valore della quota è reperibile anche sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Quotazione

Le quote di Classe LIFEgate sono destinate alla quotazione e alla negoziazione nel mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A. denominato ETFplus, segmento OICR aperti.

B. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di funzionamento.

ART. 1) SCOPO, OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO DEI FONDI E ALTRE CARATTERISTICHE

1.1 Parte comune a tutti i Fondi

1. Lo scopo del Fondo è di offrire ai Partecipanti un investimento in strumenti finanziari opportunamente diversificati e selezionati, al fine di aumentare nel tempo il valore dei capitali conferiti.
2. Il patrimonio di ciascun Fondo, nel rispetto della normativa vigente e di quanto indicato nel successivo paragrafo 1.3 circa l'indirizzo degli investimenti, può essere investito:

- in strumenti finanziari quotati, non quotati e/o quotandi nei limiti previsti dalla vigente normativa di vigilanza, con un adeguato grado di liquidità;
- in derivati, nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza, con finalità:
 - di copertura dei rischi presenti nel portafoglio del Fondo;
 - diverse da quelle di copertura tra cui: arbitraggio (per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati ed il loro sottostante), riduzione dei costi di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, gestione del risparmio d'imposta, investimento per assumere posizioni lunghe nette o corte nette al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato.

L'esposizione complessiva netta in strumenti finanziari derivati, in relazione alle finalità sopra indicate, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. In ogni caso l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio-rendimento definito dalla politica d'investimento del Fondo.

- in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi dai Paesi di seguito in tabella indicati, a condizione che il Fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo:

Fondo	Emittente
NORDFONDO LIQUIDITA' NORDFONDO OBBLIGAZIONI EURO BREVE TERMINE NORDFONDO OBBLIGAZIONI EURO MEDIO TERMINE NORDFONDO OBBLIGAZIONI EURO CORPORATE INVESTIMENTI SOSTENIBILI GESTNORD BILANCIATO EURO NORDFONDO OBBLIGAZIONI DOLLARI NORDFONDO OBBLIGAZIONI PAESI EMERGENTI NORDFONDO OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI INVESTIMENTI STRATEGICI	Paesi appartenenti all'OCSE o Organismi Internazionali ed Enti locali di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'UE

3. Per mercati regolamentati si intendono, oltre a quelli iscritti nell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2, o nell'apposita sezione prevista dall'art. 67, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, quelli indicati nella lista, approvata dal Consiglio Direttivo dell'Assogestioni e pubblicata nel sito Internet dall'Associazione stessa, dei Paesi verso i quali è orientata la politica di investimento del Fondo e indicati nel presente Regolamento.
4. La partecipazione a ciascun Fondo comporta l'assunzione di rischi connessi alla natura e alla valuta di denominazione degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, variabile nel tempo, determina l'andamento del valore delle quote. Più specificatamente, con riferimento agli investimenti in obbligazioni e strumenti del mercato monetario, i Fondi possono essere esposti al rischio di tasso di interesse e al rischio di credito. Con riferimento viceversa agli investimenti di natura azionaria ogni Fondo è esposto al rischio di variazione del prezzo delle azioni, connesso alle prospettive reddituali delle società emittenti, che può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito. Qualora l'investimento avvenga in parti di O.I.C.R., il Fondo è esposto al rischio connesso con le possibili variazioni delle quote dei fondi in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse. L'investimento in strumenti denominati in valuta estera può comportare l'esposizione del Fondo al rischio di cambio.
5. La SGR nella selezione degli investimenti in strumenti finanziari denominati in valuta estera effettua la ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio.

6. Resta comunque ferma la facoltà della SGR di detenere una parte del patrimonio dei Fondi in disponibilità liquide e più in generale di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte anche diverse da quelle ordinariamente previste, volte a tutelare l'interesse dei Partecipanti.
7. Relativamente alle operazioni con parti correlate i Fondi possono:
 - acquistare beni e titoli di società finanziate da società del Gruppo di appartenenza della SGR;
 - investire in parti di O.I.C.R. gestiti dalla stessa SGR o da società appartenenti al Gruppo Banca Sella (di seguito "O.I.C.R. collegati"). Tali investimenti riguardano esclusivamente O.I.C.R. la cui composizione del portafoglio sia compatibile con la politica di investimento del Fondo acquirente. Sul Fondo acquirente non vengono comunque fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti degli O.I.C.R. collegati acquisiti; inoltre, la commissione verrà applicata sulla parte del patrimonio del Fondo investito in O.I.C.R. collegati a condizione che dalla stessa sia dedotta la remunerazione complessiva che il gestore dei fondi collegati percepisce.
8. La valuta di denominazione dei Fondi è l'Euro.
9. Gli strumenti finanziari sono classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. *investment grade*) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di *rating* del credito stabilite nell'Unione Europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di *rating* del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "adeguata qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un *rating* pari ad *investment grade* da parte di almeno una delle citate agenzie di *rating*.
Per i fondi di mercato monetario l'adeguata qualità creditizia deve rispettare i criteri previsti per tale tipologia di fondi dal Regolamento della Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio.

1.2 Caratteristiche delle Classi di quote dei Fondi

1. Le quote di **Classe A** e quelle di **Classe E** sono ad accumulazione dei proventi e possono essere sottoscritte direttamente con la SGR o per il tramite degli intermediari autorizzati dalla stessa al collocamento ai sensi delle disposizioni tempo per tempo vigenti.
2. Le quote di **Classe B** prevedono la distribuzione dei ricavi e possono essere sottoscritte direttamente con la SGR o per il tramite degli intermediari autorizzati dalla stessa al collocamento ai sensi delle disposizioni tempo per tempo vigenti.
3. Le quote di **Classe C** sono ad accumulazione dei proventi e possono essere sottoscritte:
 - direttamente con la SGR o tramite i Soggetti Collocatori da Clienti Professionali come indicati nell'Allegato 3 del Regolamento Intermediari (adottato con Delibera Consob n. 16190/07 e successive modificazioni), da Enti previdenziali e/o assistenziali, da Fondazioni di emanazione bancaria, da altre Società di capitali che non rientrano tra i Clienti Professionali;
 - da Clienti che agiscano solo in modalità di "mera esecuzione o ricezione di ordini" (c.d. "execution only") intendendosi per essa la sottoscrizione di quote effettuata con la SGR o con altri intermediari autorizzati, ivi inclusi i Collocatori, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 43 del sopra citato Regolamento Intermediari. Tale modalità di sottoscrizione non è prevista per la Classe C del Fondo Investimenti Sostenibili.
4. Le quote di **Classe PIR** sono ad accumulazione dei proventi e possono essere sottoscritte esclusivamente nell'ambito di un piano individuale di risparmio a lungo termine (PIR) aperto direttamente con la SGR anche per il tramite degli intermediari autorizzati dalla stessa al collocamento ai sensi delle disposizioni tempo per tempo vigenti. Tali quote possono essere sottoscritte solo da persone fisiche residenti fiscalmente nel territorio dello Stato Italiano. Per la predetta classe di quote non è consentita la cointestazione.
Inoltre, la sottoscrizione di quote di Classe PIR per ogni singolo partecipante è consentita, in ciascun anno solare, nel limite di Euro 30.000,00 ed entro un limite complessivo non superiore ad Euro 150.000,00. In caso di versamenti superiori alle soglie predette, la parte eccedente verrà destinata alla sottoscrizione delle quote della corrispondente Classe A oppure della corrispondente Classe C (ove prevista) per tutti coloro che si trovino nelle condizioni di accedere a tale Classe.
Le somme eventualmente disinvestite potranno essere reintegrate nel rispetto della disciplina PIR.
5. Le quote di **Classe LIFEGATE** sono ad accumulazione dei proventi e possono essere sottoscritte sui mercati regolamentati per il tramite degli intermediari partecipanti e secondo le modalità di funzionamento di tali mercati.
6. Le quote di **Classe LIFEGATE SG** sono ad accumulazione dei proventi e possono essere sottoscritte direttamente con la SGR.
7. Le quote di Classe C e di Classe E, si distinguono dalle quote di Classe A, di Classe B e di Classe PIR, nonché da quelle di Classe LIFEGATE e di Classe LIFEGATE SG per il diverso regime commissionale applicato, come meglio specificato al successivo art. 3, punto 3.1 "Spese a carico dei Fondi" della presente Parte B del Regolamento.
La Classe E non prevede l'applicazione di alcuna commissione di sottoscrizione come meglio specificato al successivo art. 3, punto 3.2 "Oneri a carico dei singoli partecipanti" della presente Parte B del Regolamento.
Inoltre per la Classe C del Fondo Investimenti Sostenibili è previsto un importo minimo di prima sottoscrizione indicato nella Parte C), Modalità di funzionamento, paragrafo I.2 "Modalità di sottoscrizione delle quote".
8. In particolare alle quote di Classe LIFEGATE non si applicano gli oneri a carico dei singoli partecipanti di cui all'art.3, punto 3.2. Tuttavia gli intermediari tramite i quali le quote sono negoziate possono applicare oneri di negoziazione. A carico delle quote di Classe LIFEGATE è prevista l'applicazione di una commissione di gestione come quella prevista per la corrispondente Classe A e degli oneri connessi con la quotazione dei certificati rappresentativi delle quote (cfr. successivo art. 3, punto 3.1 "Spese a carico dei Fondi" della presente Parte B del Regolamento).
9. Le quote di Classe LIFEGATE si differenziano da quelle delle altre classi anche per le modalità di partecipazione. A tali quote non si applicano le modalità di sottoscrizione disciplinate nelle Sezioni I.2, I.3 ed I.4 della Parte C) Modalità di funzionamento.
10. Le quote di Classe LIFEGATE sono immesse nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. e sono in regime di dematerializzazione ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e relativi regolamenti attuativi.

1.3 Parte specifica relativa a ciascun Fondo

Legenda

Orizzonte temporale dell'investitore:

Brevissimo periodo: inferiore ad un anno

Breve periodo: da 1 anno a 2 anni

Medio periodo: superiore a 2 anni e fino a 4 anni

Medio/Lungo periodo: superiore a 4 anni e fino a 7 anni

Lungo periodo: superiore a 7 anni

NORDFONDO LIQUIDITÀ

Scopo

E' un FONDO DI MERCATO MONETARIO che mira alla conservazione del capitale in un orizzonte temporale di brevissimo periodo con un grado di rischio compreso tra basso e medio/basso.

Il Fondo è conforme a quanto previsto dal Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015 al Titolo V, Capitolo III, Sezione IV, punto 3 "OICR di mercato monetario".

Oggetto

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari:

- obbligazioni e strumenti monetari
- O.I.C.R.
- derivati

e in depositi bancari.

Sono esclusi investimenti in strumenti finanziari e derivati di natura azionaria.

Politica di investimento

La SGR attua una politica di investimento in:

- strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria denominati in Euro:
 - emessi o garantiti da un'amministrazione centrale, regionale o locale o da una banca centrale di uno Stato membro dell'UE, dalla Banca centrale europea, dall'UE o dalla Banca europea per gli investimenti, di adeguata qualità creditizia;
 - emessi da Società, di elevata qualità creditizia;
- OICR di mercato monetario a breve termine e di mercato monetario denominati in Euro, fino al massimo del 10% del totale delle attività;
- depositi bancari in Euro fino al massimo del 100% del totale delle attività.
- strumenti finanziari quotati in mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico o OTC.

L'investimento in Paesi Emergenti non è consentito.

La composizione del portafoglio è caratterizzata, nel suo complesso, da una durata residua media non superiore a 6 mesi e da una durata residua contrattuale media non superiore a 12 mesi. Inoltre la durata residua contrattuale degli strumenti finanziari in portafoglio non può essere maggiore di 2 anni, a condizione che il tempo rimanente prima della successiva revisione del tasso d'interesse non sia superiore a 397 giorni e il parametro per la revisione del tasso sia un tasso o indice del mercato monetario.

L'investimento in strumenti finanziari monetari e obbligazionari è consentito fino al massimo del 100% del totale delle attività.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite nella parte generale al paragrafo 1.1.2.

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.

La SGR attua una gestione di tipo attivo rispetto al benchmark del Fondo (*Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged*). Gli investimenti sono effettuati sulla base di un'analisi delle principali variabili macroeconomiche, con particolare attenzione alle politiche monetarie messe in atto dalla Banca Centrale Europea, ed alle politiche fiscali adottate dagli Stati.

NORDFONDO OBBLIGAZIONI EURO BREVE TERMINE

Scopo

E' un FONDO OBBLIGAZIONARIO AREA EURO che mira alla conservazione del capitale ed al suo graduale accrescimento, in un orizzonte temporale di breve periodo, con un grado di rischio compreso tra basso e medio.

Oggetto

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari:

- obbligazioni e strumenti monetari
- O.I.C.R.
- derivati

e in depositi bancari.

Sono esclusi investimenti in strumenti finanziari e derivati di natura azionaria.

Politica di investimento

La SGR attua una politica di investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria:

- denominati in Euro;
- di emittenti appartenenti a tutte le aree geografiche e a tutti i settori;
- emessi da:
 - Stati sovrani, organismi internazionali, enti locali, di qualsiasi qualità creditizia;
 - Società, di adeguata qualità creditizia; l'investimento in strumenti finanziari di qualità creditizia non adeguata o privi di rating è consentito fino al massimo del 20% del totale delle attività.
- quotati in mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico o OTC.

L'investimento in Paesi Emergenti non è consentito.

La duration massima di portafoglio è di 4 anni.

L'investimento in strumenti finanziari obbligazionari e monetari è consentito fino al massimo del 100% del totale delle attività.

L'investimento in O.I.C.R. è consentito fino al massimo del 10% del totale delle attività.

L'investimento in depositi bancari in Euro è consentito fino al massimo del 50% del totale delle attività.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite nella parte generale al paragrafo 1.1.2.

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.

La SGR attua una gestione di tipo attivo rispetto al benchmark del Fondo indicato nella tabella di cui all'art. 3.1 della Parte B. Gli investimenti sono effettuati sulla base di un'analisi delle principali variabili macroeconomiche, con particolare attenzione alle politiche monetarie messe in atto dalla Banca Centrale Europea, ed alle politiche fiscali adottate dagli Stati; nonché sulla base di analisi di credito delle principali società emittenti sui mercati obbligazionari. Sono considerate inoltre, le opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi, sui diversi tratti (breve, medio e lungo) della curva dei tassi dei diversi paesi considerati.

NORDFONDO OBBLIGAZIONI EURO MEDIO TERMINE

Scopo

E' un FONDO OBBLIGAZIONARIO AREA EURO che mira al graduale incremento del valore del capitale investito in un orizzonte temporale di medio periodo, con un grado di rischio compreso tra medio/basso e medio/alto.

Oggetto

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari:

- obbligazioni e strumenti monetari
- O.I.C.R.
- derivati

e in depositi bancari.

Sono esclusi investimenti in strumenti finanziari e derivati di natura azionaria.

Politica di investimento

La SGR attua una politica di investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria;

- denominati in Euro; in altre divise fino al massimo del 20% del totale delle attività;
- di emittenti appartenenti a tutte le aree geografiche e a tutti i settori;
- emessi da:
 - Stati sovrani, organismi internazionali, enti locali, di qualsiasi qualità creditizia;
 - Società, di adeguata qualità creditizia; l'investimento in strumenti finanziari di qualità creditizia non adeguata o privi di rating è consentito fino al massimo del 20% del totale delle attività.
- quotati in mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico o OTC.

L'investimento in Paesi Emergenti è consentito fino al massimo del 20% del totale delle attività.

La duration massima di portafoglio è di 8 anni.

L'investimento in strumenti finanziari obbligazionari e monetari è consentito fino al massimo del 100% del totale delle attività.

L'investimento in O.I.C.R. è consentito fino al massimo del 10% del totale delle attività.

L'investimento in depositi bancari è consentito fino al massimo del 50% del totale delle attività.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite nella parte generale al paragrafo 1.1.2.

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.

La SGR attua una gestione di tipo attivo rispetto al benchmark del Fondo indicato nella tabella di cui all'art. 3.1 della Parte B. Gli investimenti sono effettuati sulla base di un'analisi delle principali variabili macroeconomiche, con particolare attenzione alle politiche monetarie messe in atto dalla Banca Centrale Europea, ed alle politiche fiscali adottate dagli Stati; nonché sulla base di analisi di credito delle principali società emittenti sui mercati obbligazionari. Sono considerate inoltre, le opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi, sui diversi tratti (breve, medio e lungo) della curva dei tassi dei diversi paesi considerati.

NORDFONDO OBBLIGAZIONI DOLLARI

Scopo

E' un FONDO OBBLIGAZIONARIO INTERNAZIONALE che mira al graduale incremento del valore del capitale investito in un orizzonte temporale di medio periodo, con un grado di rischio compreso tra medio ed alto.

Oggetto

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari:

- obbligazioni e strumenti monetari
- O.I.C.R.
- derivati

e in depositi bancari.

Sono esclusi investimenti in strumenti finanziari e derivati di natura azionaria.

Politica di investimento

La SGR attua una politica di investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria;

- denominati in Dollari; in altre divise fino al massimo del 30% del totale delle attività;
- di emittenti appartenenti a tutti i settori;
- di emittenti appartenenti ai Paesi di America, Oceania o aderenti all'OCSE, emessi da:
 - Stati sovrani, organismi internazionali, enti locali, di qualsiasi qualità creditizia;
 - Società, di adeguata qualità creditizia; l'investimento in strumenti finanziari di qualità creditizia non adeguata o privi di rating è consentito fino al massimo del 20% del totale delle attività.
- quotati in mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico o OTC.

L'investimento in Paesi Emergenti è consentito fino al massimo del 20% del totale delle attività.

La duration massima di portafoglio è di 8 anni.

L'investimento in strumenti finanziari obbligazionari e monetari è consentito fino al massimo del 100% del totale delle attività.

L'investimento in O.I.C.R. è consentito fino al massimo del 10% del totale delle attività.

L'investimento in depositi bancari è consentito fino al massimo del 50% del totale delle attività.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite nella parte generale al paragrafo 1.1.2.

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.

La SGR attua una gestione di tipo attivo rispetto al benchmark del Fondo indicato nella tabella di cui all'art. 3.1 della Parte B. Gli investimenti sono effettuati sulla base di un'analisi delle principali variabili macroeconomiche, con particolare attenzione alle politiche monetarie messe in atto dalle Banche Centrali, ed alle politiche fiscali adottate dagli Stati; nonché sulla base di analisi di credito delle principali società emittenti sui mercati obbligazionari. Sono considerate inoltre, le opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi, sui diversi tratti (breve, medio e lungo) della curva dei tassi dei diversi paesi considerati.

NORDFONDO OBBLIGAZIONI PAESI EMERGENTI

Scopo

E' un FONDO OBBLIGAZIONARIO PAESI EMERGENTI che mira al graduale incremento del valore del capitale investito in un orizzonte temporale di medio periodo, con un grado di rischio compreso tra medio ed alto.

Oggetto

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari:

- obbligazioni e strumenti monetari
- O.I.C.R.
- derivati

e in depositi bancari.

Sono esclusi investimenti in strumenti finanziari e derivati di natura azionaria.

Politica di investimento

La SGR attua una politica di investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria:

- denominati in qualsiasi valuta;
- di emittenti appartenenti a tutti i settori;
- di emittenti di Paesi Emergenti; fino al massimo del 30% del totale delle attività di emittenti di altri Paesi;
- emessi da Società, Stati sovrani, organismi internazionali, enti locali, di qualsiasi qualità creditizia;
- quotati in mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico o OTC.

La duration massima di portafoglio è di 8 anni.

L'investimento in strumenti finanziari obbligazionari e monetari è consentito fino al massimo del 100% del totale delle attività.

L'investimento in O.I.C.R. è consentito fino al massimo del 10% del totale delle attività.

L'investimento in depositi bancari è consentito fino al massimo del 50% del totale delle attività.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite nella parte generale al paragrafo 1.1.2.

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.

La SGR attua una gestione di tipo attivo rispetto al benchmark del Fondo indicato nella tabella di cui all'art. 3.1 della Parte B. Gli investimenti sono effettuati sulla base di un'analisi delle principali variabili macroeconomiche, con particolare attenzione alle politiche monetarie messe in atto dalle Banche Centrali, ed alle politiche fiscali adottate dagli Stati; nonché sulla base di analisi di credito delle principali società emittenti sui mercati obbligazionari. Sono considerate inoltre, le opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi, sui diversi tratti (breve, medio e lungo) della curva dei tassi dei diversi paesi considerati.

NORDFONDO OBBLIGAZIONI EURO CORPORATE

Scopo

E' un FONDO OBBLIGAZIONARIO CORPORATE che mira al graduale incremento del valore del capitale investito in un orizzonte temporale di medio periodo, con un grado di rischio compreso tra medio/basso e medio/alto.

Oggetto

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari:

- obbligazioni e strumenti monetari
- O.I.C.R.
- Derivati

e in depositi bancari.

Sono esclusi investimenti in strumenti finanziari e derivati di natura azionaria.

Politica di investimento

La SGR attua una politica di investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria;

- denominati in Euro; in altre divise fino al massimo del 20% del totale delle attività;
- di emittenti appartenenti a tutte le aree geografiche e a tutti i settori;
- emessi da Società, Stati sovrani, organismi internazionali, enti locali, di qualsiasi qualità creditizia;
- quotati in mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico o OTC.

L'investimento in Paesi Emergenti è consentito fino al massimo del 20% del totale delle attività.

La duration massima di portafoglio è di 8 anni.

L'investimento in strumenti finanziari obbligazionari e monetari è consentito fino al massimo del 100% del totale delle attività.

L'investimento in obbligazioni convertibili è consentito fino al massimo del 10% del totale delle attività.

L'investimento in O.I.C.R. è consentito fino al massimo del 10% del totale delle attività.

L'investimento in depositi bancari è consentito fino al massimo del 50% del totale delle attività.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite nella parte generale al paragrafo 1.1.2.

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.

La SGR attua una gestione di tipo attivo rispetto al benchmark del Fondo indicato nella tabella di cui all'art. 3.1 della Parte B. Gli investimenti sono effettuati sulla base di un'analisi delle principali variabili macroeconomiche, con particolare attenzione alle politiche monetarie messe in atto dalle Banche Centrali, ed alle politiche fiscali adottate dagli Stati; nonché sulla base di analisi di credito delle principali società emittenti sui mercati obbligazionari. Sono considerate inoltre, le opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi, sulle diverse obbligazioni degli emittenti considerati.

NORDFONDO OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI

Scopo

E' un FONDO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE che mira all'incremento del valore del capitale investito in un orizzonte temporale di medio periodo, con un grado di rischio compreso tra medio ed alto.

Oggetto

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari:

- obbligazioni e strumenti monetari
- azioni
- O.I.C.R.
- derivati

e in depositi bancari.

Politica di investimento

La SGR attua una politica di investimento in strumenti finanziari:

- denominati in valute dell'Area Europa; in altre divise fino al massimo del 20% del totale delle attività;
- di emittenti appartenenti a tutte le aree geografiche e a tutti i settori;
- di natura convertibile emessi da Società, di qualsiasi qualità creditizia; altri strumenti di natura obbligazionaria e monetaria fino al massimo del 30% del totale delle attività, emessi da Società, Stati sovrani, enti locali, organismi internazionali, di qualsiasi qualità creditizia;
- quotati in mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico o OTC.

L'investimento in titoli azionari rivenienti da operazioni di conversione è consentito in via temporanea e fino al massimo del 10% del totale delle attività.

L'investimento in Paesi Emergenti è consentito fino al massimo del 20% del totale delle attività.

Il delta del portafoglio è inferiore a 0,7. Il Delta nel caso di un'obbligazione convertibile indica la sensibilità del prezzo del titolo rispetto alle variazioni del sottostante.

L'investimento in strumenti finanziari convertibili è consentito fino al massimo del 100% del totale delle attività; l'investimento in altri strumenti finanziari obbligazionari e monetari è consentito fino al massimo del 30% del totale delle attività.

L'investimento in O.I.C.R. è consentito fino al massimo del 10% del totale delle attività.

L'investimento in depositi bancari è consentito fino al massimo del 30% del totale delle attività.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite nella parte generale al paragrafo 1.1.2.

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.

La SGR attua una gestione di tipo attivo rispetto al benchmark del Fondo indicato nella tabella di cui all'art. 3.1 della Parte B.

Gli investimenti sono effettuati sulla base di un'analisi delle principali variabili macroeconomiche, con particolare attenzione alle politiche monetarie messe in atto dalle Banche Centrali, ed alle politiche fiscali adottate dagli Stati, unitamente ad un'analisi economico-aziendale per la selezione di società che abbiano tassi di crescita attesi superiori alla media di mercato (c.d. stile growth) o valutazioni inferiori alle comparabili alternative nel mercato (c.d. stile value); nonché sulla base di analisi di credito delle principali società emittenti sui mercati obbligazionari.

INVESTIMENTI SOSTENIBILI

Scopo

E' un FONDO OBBLIGAZIONARIO MISTO caratterizzato da investimenti ispirati a principi di sostenibilità sociale e ambientale oltre che economica, mirando ad un graduale incremento del valore del capitale investito in un orizzonte temporale di medio periodo, con un grado di rischio compreso tra medio/basso e medio/alto. La Classe A del Fondo contribuisce ulteriormente a finalità etiche in quanto lo 0,125% del valore complessivo netto di tale Classe alla fine di ogni trimestre (0,50% su base annua), calcolato e prelevato con le modalità di cui all'art. 3.1 del presente Regolamento, viene devoluto ad iniziative benefiche.

Oggetto

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari:

- obbligazioni e strumenti monetari
- azioni
- O.I.C.R. di qualsiasi tipologia e compatibili con la politica di investimento
- derivati

e in depositi bancari.

Politica di investimento

La SGR attua una politica di investimento in strumenti finanziari:

- denominati in qualsiasi valuta;
- di emittenti appartenenti a tutte le aree geografiche e a tutti i settori;
- di natura obbligazionaria e monetaria emessi da Società, Stati sovrani, enti locali, organismi internazionali, di qualsiasi qualità creditizia;

- di natura azionaria fino al massimo del 30% del totale delle attività, emessi da Società, di qualsiasi capitalizzazione;
- quotati in mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico o OTC.

L'investimento in Paesi Emergenti è consentito fino al massimo del 30% del totale delle attività.

L'investimento in O.I.C.R. è consentito fino al massimo del 25% del totale delle attività.

La duration massima del portafoglio è di 6 anni.

L'investimento in strumenti finanziari obbligazionari e monetari è consentito fino al massimo del 100% del totale delle attività.

L'investimento in strumenti finanziari azionari è consentito fino al massimo del 30% del totale delle attività.

L'investimento in depositi bancari è consentito fino al massimo del 30% del totale delle attività.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite nella parte generale al paragrafo 1.1.2.

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.

La SGR attua una gestione di tipo fondamentale, vale a dire analisi macroeconomica per la determinazione dei pesi di paesi e settori, ed analisi economico-aziendale per la selezione di società che abbiano tassi di crescita sostenibile; il tutto nel rispetto di una adeguata diversificazione degli investimenti. Metodi di tipo quantitativo possono essere utilizzati per il controllo dei rischi e l'ottimizzazione del profilo rischio/rendimento e sono di supporto alle sopraccitate analisi.

La SGR, nell'individuare strumenti di investimento capaci di combinare rendimento finanziario con chiari obiettivi di sviluppo sociale ed ambientale, predilige, sia per la componente azionaria sia per la componente obbligazionaria, emittenti impegnati, a titolo esemplificativo, nelle seguenti tematiche: Microfinanza, Salute, Educazione, Commercio Equo Solidale, Housing Sociale, Energie Rinnovabili, Gestione delle Acque e dei Rifiuti. Tali investimenti si realizzano attraverso la selezione di società che si distinguono per l'impegno in questi settori e/o attraverso strumenti obbligazionari dedicati alle tematiche sociali e ambientali, quali, tra gli altri, Green Bond, Vaccine Bond, Housing Bond, Education Support Bond, Climate Bond, Water Bond ed altri bond tematici.

GESTNORD BILANCIATO EURO

Scopo

E' un FONDO BILANCIATO AREA EURO che mira all'incremento del valore del capitale investito in un orizzonte temporale di medio/lungo periodo, con un grado di rischio compreso tra medio ed alto.

Oggetto

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari:

- azioni
- obbligazioni e strumenti monetari
- O.I.C.R.
- derivati

e in depositi bancari.

Politica di investimento

La SGR attua una politica di investimento in strumenti finanziari:

- denominati in Euro; in altre divise fino al massimo del 20% del totale delle attività;
- di emittenti appartenenti a tutte le aree geografiche e a tutti i settori;
- di natura obbligazionaria e monetaria fino al massimo del 70% del totale delle attività, emessi da:
 - Stati sovrani, enti locali, organismi internazionali, di qualsiasi qualità creditizia;
 - Società, di adeguata qualità creditizia; l'investimento in strumenti finanziari di qualità creditizia non adeguata o privi di rating è consentito fino al massimo del 20% del totale delle attività
- di natura azionaria fino al massimo del 70% del totale delle attività emessi da società, di qualsiasi capitalizzazione.
- quotati in mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico o OTC.

L'investimento in Paesi Emergenti è consentito fino al massimo del 20% del totale delle attività.

La duration massima di portafoglio è di 6 anni.

L'investimento in strumenti finanziari obbligazionari e monetari è consentito fino al massimo del 70% del totale delle attività.

L'investimento in strumenti finanziari azionari è consentito fino al massimo del 70% del totale delle attività.

L'investimento in O.I.C.R. è consentito fino al massimo del 10% del totale delle attività.

L'investimento in depositi bancari è consentito fino al massimo del 30% del totale delle attività.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite nella parte generale al paragrafo 1.1.2.

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.

La SGR per la parte azionaria attua una gestione di tipo fondamentale, vale a dire analisi macroeconomica per la determinazione dei pesi di paesi e settori, ed analisi economico-aziendale per la selezione di società che abbiano tassi di crescita attesi superiori alla media di mercato (c.d. stile growth) o valutazioni inferiori alle comparabili alternative nel mercato (c.d. stile value); il tutto nel rispetto di una adeguata diversificazione degli investimenti. Per la parte obbligazionaria lo stile di gestione è basato sull'analisi delle principali variabili macroeconomiche, con particolare attenzione alle politiche monetarie messe in atto dalla Banca Centrale Europea, ed alle politiche fiscali adottate dagli Stati; nonché sulla base di analisi di credito delle principali società emittenti sui mercati obbligazionari. Sono considerate inoltre, le opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi, sui diversi tratti (breve, medio e lungo) della curva dei tassi dei diversi paesi considerati. La selezione dei singoli strumenti si avvale anche di criteri di tipo quantitativo per il controllo dei rischi e per l'ottimizzazione del profilo rischio/rendimento del Fondo.

INVESTIMENTI BILANCIATI ITALIA

Scopo

E' un FONDO BILANCIATO OBBLIGAZIONARIO che mira all'incremento del valore del capitale investito in un orizzonte temporale di medio/lungo periodo, con un grado di rischio compreso tra medio/basso e medio/alto. Il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (di seguito "Disciplina PIR").

Oggetto

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari:

- azioni
- obbligazioni e strumenti monetari
- O.I.C.R.
- derivati

e in depositi bancari.

Politica di investimento

La SGR attua una politica di investimento in strumenti finanziari:

- denominati in Euro; in altre divise fino al massimo del 30% del totale delle attività;
- di emittenti appartenenti a tutte le aree geografiche e a tutti i settori;
- di natura obbligazionaria e monetaria fino al massimo del 90% del totale delle attività, emessi da Società, Stati sovrani, enti locali, organismi internazionali, di qualsiasi qualità creditizia;
- di natura azionaria fino al massimo del 40% del totale delle attività emessi da società, di qualsiasi capitalizzazione.
- quotati in mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico o OTC.

L'investimento in Paesi Emergenti è consentito fino al massimo del 10% del totale delle attività.

La duration massima di portafoglio è di 5 anni.

L'investimento in O.I.C.R. è consentito fino al massimo del 10% del totale delle attività.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite nella parte generale al paragrafo 1.1.2.

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.

La SGR attua la politica di investimento del fondo in conformità alla "Disciplina PIR":

- almeno il 70% del valore complessivo è investito in strumenti finanziari qualificati ovvero strumenti finanziari - anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione - emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano. Di questo 70% almeno il 30%, corrispondente al 21% del valore complessivo, è investito in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati. I limiti di investimento di cui al presente alinea devono essere rispettati, in ciascun anno solare, per almeno i due terzi dell'anno stesso;
- sono considerati strumenti finanziari qualificati gli investimenti in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che investono in strumenti finanziari come indicato al precedente alinea e nel rispetto delle condizioni indicate nel successivo alinea;
- il valore complessivo del Fondo non può essere investito in misura superiore al 10% in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti;
- le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.

La SGR per la parte azionaria attua una gestione di tipo fondamentale, vale a dire analisi macroeconomica per la determinazione dei pesi di paesi e settori, ed analisi economico-aziendale per la selezione di società che abbiano tassi di crescita attesi superiori alla media di mercato (c.d. stile growth) o valutazioni inferiori alle comparabili alternative nel mercato (c.d. stile value); il tutto nel rispetto di una adeguata diversificazione degli investimenti. Per la parte obbligazionaria lo stile di gestione è basato sull'analisi delle principali variabili macroeconomiche, con particolare attenzione alle politiche monetarie messe in atto dalla Banca Centrale Europea, ed alle politiche fiscali adottate dagli Stati; nonché sulla base di analisi di credito delle principali società emittenti sui mercati obbligazionari. Sono considerate inoltre, le opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi, sui diversi tratti (breve, medio e lungo) della curva dei tassi dei diversi paesi considerati. La selezione dei singoli strumenti si avvale anche di criteri di tipo quantitativo per il controllo dei rischi e per l'ottimizzazione del profilo rischio-rendimento del Fondo.

INVESTIMENTI AZIONARI ITALIA

Scopo

E' un FONDO AZIONARIO ITALIA che mira all'incremento del valore del capitale investito in un orizzonte temporale di medio/lungo periodo, con un grado di rischio compreso tra medio/alto e molto/alto. Il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (di seguito "Disciplina PIR").

Oggetto

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari:

- azioni
- obbligazioni e strumenti monetari
- O.I.C.R.
- Derivati

e in depositi bancari.

Politica di investimento

La SGR attua una politica di investimento in strumenti finanziari:

- denominati in Euro; in altre divise fino al massimo del 30% del totale delle attività;
- di emittenti appartenenti a tutti i settori;
- di emittenti italiani; fino al massimo del 30% del totale delle attività in emittenti di altri Paesi;
- di natura azionaria, emessi da società di qualsiasi capitalizzazione;

- di natura obbligazionaria e monetaria fino al massimo del 20% del totale delle attività, emessi da Società, Stati sovrani, enti locali, organismi internazionali, di qualsiasi qualità creditizia;
- quotati in mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico o OTC.

L'investimento in Paesi Emergenti è consentito fino al massimo del 10% del totale delle attività.

L'investimento in strumenti finanziari azionari è consentito fino al massimo del 100% del totale delle attività.

L'investimento in O.I.C.R. è consentito fino al massimo del 10% del totale delle attività.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite nella parte generale al paragrafo 1.1.2.

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.

La SGR attua la politica di investimento del fondo in conformità alla "Disciplina PIR":

- almeno il 70% del valore complessivo è investito in strumenti finanziari qualificati ovvero strumenti finanziari - anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione - emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano. Di questo 70% almeno il 30%, corrispondente al 21% del valore complessivo, è investito in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati. I limiti di investimento di cui al presente alinea devono essere rispettati, in ciascun anno solare, per almeno i due terzi dell'anno stesso;
- sono considerati strumenti finanziari qualificati gli investimenti in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che investono in strumenti finanziari come indicato al precedente alinea e nel rispetto delle condizioni indicate nel successivo alinea;
- il valore complessivo del Fondo non può essere investito in misura superiore al 10% in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti;
- le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.

La SGR attua una gestione di tipo fondamentale, vale a dire analisi macroeconomica per la determinazione dei pesi di paesi e settori, ed analisi economico-aziendale per la selezione di società che abbiano tassi di crescita attesi superiori alla media di mercato (c.d. stile growth) o valutazioni inferiori alle comparabili alternative nel mercato (c.d. stile value); il tutto nel rispetto di una adeguata diversificazione degli investimenti. Metodi di tipo quantitativo possono essere utilizzati per il controllo dei rischi e l'ottimizzazione del profilo rischio/rendimento e sono di supporto alle sopraccitate analisi.

GESTNORD AZIONI EUROPA

Scopo

E' un FONDO AZIONARIO EUROPA che mira all'incremento del valore del capitale investito in un orizzonte temporale di medio/lungo periodo, con un grado di rischio compreso tra medio/alto e molto/alto.

Oggetto

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari:

- azioni
- obbligazioni e strumenti monetari
- O.I.C.R.
- derivati

e in depositi bancari.

Politica di investimento

La SGR attua una politica di investimento in strumenti finanziari:

- denominati in valute dell'Area Europa; in altre divise fino al massimo del 10% del totale delle attività;
- di emittenti appartenenti a tutti i settori;
- di emittenti appartenenti ai Paesi dell'Area Europa; fino al massimo del 10% del totale delle attività di emittenti di altri Paesi;
- di natura azionaria, emessi da società di qualsiasi capitalizzazione;
- di natura obbligazionaria e monetaria fino al massimo del 10% del totale delle attività, emessi da Società, Stati sovrani, enti locali, organismi internazionali, di qualsiasi qualità creditizia;
- quotati in mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico o OTC.

L'investimento in Paesi Emergenti è consentito fino al massimo del 10% del totale delle attività.

L'investimento in strumenti finanziari azionari è consentito fino al massimo del 100% del totale delle attività.

L'investimento in O.I.C.R. è consentito fino al massimo del 10% del totale delle attività.

L'investimento in depositi bancari è consentito fino al massimo del 30% del totale delle attività del totale delle attività.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite nella parte generale al paragrafo 1.1.2.

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.

La SGR attua una gestione di tipo fondamentale, vale a dire analisi macroeconomica per la determinazione dei pesi di paesi e settori, ed analisi economico-aziendale per la selezione di società che abbiano tassi di crescita attesi superiori alla media di mercato (c.d. stile growth) o valutazioni inferiori alle comparabili alternative nel mercato (c.d. stile value); il tutto nel rispetto di una adeguata diversificazione degli investimenti. Metodi di tipo quantitativo possono essere utilizzati per il controllo dei rischi e l'ottimizzazione del profilo rischio/rendimento e sono di supporto alle sopraccitate analisi.

INVESTIMENTI STRATEGICI

Scopo

E' un FONDO BILANCIATO che mira all'incremento del valore del capitale investito in un orizzonte temporale di medio/lungo periodo, con un grado di rischio compreso tra medio e alto.

Oggetto

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari:

- azioni
- obbligazioni e strumenti monetari
- O.I.C.R. di qualsiasi tipologia e compatibili con la politica di investimento
- derivati

e in depositi bancari.

Politica di investimento

La SGR attua una politica di investimento in strumenti finanziari:

- denominati in qualsiasi valuta;
- di emittenti appartenenti a tutte le aree geografiche e a tutti i settori;
- di natura obbligazionaria e monetaria, emessi da Società, Stati sovrani, enti locali, organismi internazionali, di qualsiasi qualità creditizia;
- di natura azionaria, emessi da società di qualsiasi capitalizzazione;
- quotati in mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico o OTC.

L'investimento in Paesi Emergenti è consentito fino al massimo del 30% del totale delle attività.

L'investimento in strumenti finanziari azionari è consentito fino al massimo del 60% del totale delle attività.

L'investimento in strumenti finanziari obbligazionari e monetari è consentito fino al massimo del 100% del totale delle attività.

L'investimento in O.I.C.R. è consentito fino al massimo del 25% del totale delle attività e può includere OICR che dichiarano di investire in strumenti di natura obbligazionaria, monetaria, azionaria, ovvero in indici collegati alle commodities.

La duration massima del portafoglio è di 6 anni.

L'investimento in depositi bancari è consentito fino al massimo del 30% del totale delle attività.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite nella parte generale al paragrafo 1.1.2.

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.

La SGR attua una gestione di tipo fondamentale, vale a dire analisi macroeconomica per la determinazione dei pesi di paesi e settori, ed analisi economico-aziendale per la selezione di società che abbiano tassi di crescita attesi superiori alla media di mercato (c.d. stile growth) o valutazioni inferiori alle comparabili alternative nel mercato (c.d. stile value); il tutto nel rispetto di una adeguata diversificazione degli investimenti. Metodi di tipo quantitativo possono essere utilizzati per il controllo dei rischi e l'ottimizzazione del profilo rischio/rendimento e sono di supporto alle sopraccitate analisi.

ART. 2) PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITA' DI RIPARTIZIONE

- 2.1. Tutte le classi dei Fondi di cui al presente Regolamento, tranne la Classe B di Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine e di Nordfondo Obbligazioni Paesi Emergenti, sono unicamente del tipo ad accumulazione; i proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai Partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.
- 2.2. Le quote di Classe B sono del tipo a distribuzione dei ricavi; i ricavi realizzati ed afferenti a detta Classe sono pertanto distribuiti semestralmente ai partecipanti a tale Classe secondo le modalità di seguito indicate.
- 2.3. La SGR provvede alla distribuzione ai partecipanti alla Classe B, in tutto o in parte, dei proventi conseguiti nella gestione del Fondo ed afferenti alla stessa Classe con periodicità semestrale (con riferimento all'ultimo giorno di calcolo della quota dei mesi di giugno e dicembre).
- 2.4. I proventi oggetto di distribuzione sono costituiti dai ricavi netti risultanti dallo sbilancio delle seguenti voci della sezione reddituale della Relazione di gestione del Fondo:
 - A1) Proventi da investimenti su strumenti finanziari quotati
 - B1) Proventi da investimenti su strumenti finanziari non quotati
 - D1) Interessi attivi e proventi assimilati su Depositi Bancari
 - F) Altre operazioni di gestione
 - G) Oneri Finanziari
 - I1) Interessi attivi su disponibilità liquide

La SGR, secondo il prudente apprezzamento del Consiglio di Amministrazione, potrà inoltre procedere alla distribuzione in tutto o in parte dell'utile netto da realizzo su titoli (valori positivi delle voci A2 e B2 della Sezione Reddituale), nonché del risultato netto delle operazioni in strumenti finanziari derivati (valori positivi delle voci A4 e C1 della Sezione Reddituale) rilevati nella Relazione di gestione.

La quota dei proventi distribuibili afferenti alla Classe B viene determinata in base al patrimonio di ciascuna Classe di quote noto alla data di approvazione della Relazione di gestione del Fondo relativa al periodo di riferimento per la distribuzione dei ricavi (semestrale).

- 2.5. L'ammontare così distribuito non rappresenta il risultato effettivo della Classe B del Fondo nel periodo, in quanto non vengono presi in considerazione, tra l'altro, né le plusvalenze e minusvalenze, né gli oneri di gestione. Per tali ragioni la distribuzione potrebbe anche essere superiore al risultato effettivo di gestione della Classe B del Fondo (variazione del valore della quota) rappresentando, in tale caso, un rimborso parziale del valore delle quote di Classe B.

La distribuzione dei ricavi e dell'utile netto da realizzo su titoli nonché del risultato delle operazioni in strumenti finanziari derivati non comporterà in alcun caso un rimborso automatico di un determinato numero di quote della Classe B o di frazioni di esse ma avverrà sempre come diminuzione del valore unitario delle stesse.

2.6. Il Consiglio di Amministrazione approva la Relazione di gestione del Fondo relativa al periodo di riferimento per la distribuzione dei proventi (semestrale), determina l'ammontare spettante a ciascuna quota di Classe B e stabilisce la data dalla quale i proventi sono messi in pagamento. In ogni caso la data stabilita non può essere posteriore al trentesimo giorno successivo alla data di approvazione della Relazione di gestione.

L'ammontare spettante ad ogni quota di Classe B e la data di distribuzione sono pubblicati sulle fonti indicate nella Scheda Identificativa.

2.7. Hanno diritto alla distribuzione dei proventi i partecipanti alla Classe B noti il giorno di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Relazione di gestione del Fondo relativo al periodo di riferimento per la distribuzione dei ricavi (Semestrale). Il pagamento dei proventi avviene a mezzo del Depositario in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante. Qualora il sottoscrittore abbia richiesto l'emissione del certificato fisico di partecipazione, il pagamento dei proventi è subordinato alla presentazione, anche tramite il collocatore, al Depositario delle cedole e in caso di certificato nominativo dell'intero certificato e delle relative cedole. I proventi sono corrisposti al partecipante alla Classe B in numerario tramite bonifico. Spetta al partecipante di fornire ed aggiornare le proprie coordinate bancarie al fine dell'accredito sul proprio conto corrente dei proventi distribuiti. Qualora dette coordinate non siano comunicate o risultino errate, la SGR provvede alla distribuzione dei proventi mediante assegnazione al partecipante di quote di Classe B in esenzione del pagamento di diritti o spese.

2.8. Nel caso in cui le quote siano immesse nel certificato cumulativo rappresentativo di una pluralità di quote appartenenti a più partecipanti, qualora l'importo complessivo spettante al partecipante alla Classe B, al netto degli oneri fiscali applicabili, non superi i 20 (venti) euro, la SGR provvederà alla distribuzione dei proventi mediante assegnazione di quote della stessa Classe, in esenzione del pagamento di diritti o spese. In tale caso il giorno di riferimento per la determinazione del valore della quota è il primo giorno di pagamento dei proventi.

Nel caso in cui le quote siano rappresentate da un certificato fisico alla presentazione della cedola verranno pagati anche gli importi pari od inferiori a 20 (venti) euro.

2.9. Su richiesta del partecipante, che abbia disposto l'immissione delle quote nel certificato cumulativo, i proventi destinati alla distribuzione, che al netto degli oneri fiscali applicabili siano superiori a 20 (venti) euro, possono essere totalmente reinvestiti in uno dei seguenti Fondi gestiti dalla SGR e scelto dal partecipante:

- Investimenti Azionari Italia
- Gestnord Azioni Europa
- Gestnord Bilanciato Euro
- Investimenti Strategici

Gli importi rivenienti dalla distribuzione del provento confluiranno nella Classe A; per tutti coloro che si trovano nelle condizioni di poter accedere alla Classe C, gli importi rivenienti dalla distribuzione del provento confluiranno nella Classe C.

Qualora l'importo netto sia pari o inferiore a 20 (venti) euro, la SGR provvederà alla distribuzione dei proventi mediante assegnazione di quote della stessa Classe B, in esenzione del pagamento di diritti o spese, come indicato al precedente punto 8.

La scelta del reinvestimento dei proventi potrà essere attivata anche successivamente alla sottoscrizione e resterà valida fino a revoca. La richiesta di attivazione o revoca di tale scelta dovrà pervenire alla SGR entro il giorno precedente quello di quotazione ex cedola.

L'importo dei proventi, già nettizzati degli oneri fiscali, verrà reinvestito al netto del diritto fisso di euro 0,75 al valore della quota del Fondo di destinazione prescelto del primo giorno di pagamento dei proventi della Classe B dei fondi Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine e Nordfondo Obbligazioni Paesi Emergenti.

2.10. I diritti rivenienti dalle cedole non riscosse si prescrivono ai sensi di legge a favore del Fondo a decorrere dalla data del pagamento come sopra stabilita. Qualora il termine di prescrizione scada successivamente alla pubblicazione del Rendiconto finale di liquidazione del Fondo, detti diritti si prescrivono a favore della SGR.

ART. 3) REGIME DELLE SPESE

3.1. Spese a carico dei Fondi

1. Le spese a carico dei Fondi sono rappresentate da:

- **una provvigione di gestione** a favore della SGR calcolata quotidianamente sulla base del valore complessivo netto del Fondo e prelevata trimestralmente dalle disponibilità di quest'ultimo il primo giorno bancario lavorativo del trimestre successivo, così determinata:

Denominazione dei Fondi	Classe A	Classe B	Classe C	Classe E	Classe LIFEGATE	Classe LIFEGATE SG	Classe PIR
Nordfondo Liquidità	0,325% su base annua		0,175% su base annua				
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine	0,625% su base annua	0,625% su base annua	0,325% su base annua				
Nordfondo Obbligazioni Euro Medio Termine	0,925% su base annua		0,475% su base annua				
Investimenti Sostenibili	1,000% su base annua		0,750% su base annua		1,000% su base annua	1,000% su base annua	
Nordfondo Obbligazioni Dollari	1,025% su base annua		0,525% su base annua				

Denominazione dei Fondi	Classe A	Classe B	Classe C	Classe E	Classe LIFEGATE	Classe LIFEGATE SG	Classe PIR
Nordfondo Obbligazioni Euro Corporate	1,025% su base annua		0,525% su base annua				
Nordfondo Obbligazioni Paesi Emergenti	1,525% su base annua	1,525% su base annua	0,775% su base annua				
Nordfondo Obbligazioni Convertibili	1,525% su base annua		0,775% su base annua				
Gestnord Bilanciato Euro	1,825% su base annua		0,925% su base annua				
Investimenti Bilanciati Italia	1,500% su base annua						1,500% su base annua
Investimenti Azionari Italia	1,825% su base annua		0,925% su base annua				1,825% su base annua
Gestnord Azioni Europa	1,825% su base annua		0,925% su base annua				
Investimenti Strategici	1,60% su base annua		0,40% su base annua	2,10% su base annua			

- **compenso per il calcolo del valore della quota**, a favore della SGR, calcolato quotidianamente sulla base del valore complessivo netto del Fondo e prelevato trimestralmente dalle disponibilità di quest'ultimo il primo giorno bancario lavorativo del trimestre successivo, determinato secondo le seguenti percentuali massime, oltre alle imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative pro tempore vigenti:
 - per i Fondi Monetari e Obbligazionari, compreso il Fondo Obbligazionario Misto Investimenti Sostenibili: 0,0336% su base annua per le Classi A e B e 0,0161% su base annua per le Classi C, LIFEGATE e LIFEGATE SG;
 - per i Fondi Bilanciati, ad eccezione di Investimenti Bilanciati Italia, e Azionari: 0,0406% su base annua per le Classi A e E, 0,0231% su base annua per le Classi C e 0,028% su base annua per la Classe PIR;
 - per Investimenti Bilanciati Italia: 0,0230% su base annua per le Classi A e PIR;
- **per il Fondo Investimenti Sostenibili**, limitatamente alla Classe A: contributo devoluto a finalità etiche pari allo 0,50%, su base annua, del valore complessivo netto di tale Classe, calcolato con le modalità previste per il calcolo della commissione di gestione e prelevato una volta all'anno nell'esercizio successivo dopo l'approvazione della relativa Relazione di gestione;
- **una provvigione di incentivo (definita anche commissione di performance o di overperformance)**: la provvigione di incentivo, pari al 20% dell'extraperformance maturata nel corso dell'anno solare, è dovuta per tutti i Fondi di cui al presente Regolamento ad eccezione del Fondo Nordfondo Liquidità per il quale non è prevista e del Fondo Investimenti Sostenibili la cui provvigione di incentivo è pari al 10% dell'extraperformance maturata nel corso dell'anno solare. Si definisce extraperformance la differenza, se positiva, tra l'incremento percentuale del valore della quota (tenendo conto anche degli eventuali proventi distribuiti, al netto di tutti i costi ad eccezione della provvigione di incentivo stessa) e l'incremento percentuale del valore del benchmark relativi al medesimo periodo.

In ogni caso la commissione sarà dovuta esclusivamente:

- nel caso di variazione positiva del valore della quota del Fondo durante il periodo di riferimento (coincidente con i dodici mesi dell'anno solare);
- con performance del Fondo superiore alla performance del benchmark; qualora la performance del Fondo fosse positiva e quella del benchmark fosse negativa, quest'ultima sarà considerata pari a zero;
- per un importo pari al 20%, e nel caso del Fondo Investimenti Sostenibili pari al 10%, dell'overperformance sul minore ammontare tra l'ultimo valore complessivo netto del Fondo disponibile nel giorno di calcolo e il valore complessivo netto medio del Fondo nel periodo cui si riferisce la performance.

Il calcolo della commissione sarà eseguito giornalmente confrontando l'ultimo valore disponibile della quota del Fondo (NAV) con l'ultimo NAV del Fondo dell'anno solare precedente. In caso di performance del Fondo superiore a quella del benchmark nel medesimo periodo (rispettando contestualmente le condizioni sopra esposte) verrà effettuato l'accantonamento in apposito conto. Al contrario, nel caso di performance del Fondo inferiore a quella del benchmark, la differenza verrà restituita al patrimonio del Fondo, secondo il criterio della compensazione, fino a concorrenza del patrimonio accantonato.

L'importo della commissione di incentivo, noto quindi soltanto alla fine del periodo di riferimento (l'intero anno solare), verrà prelevato il quinto giorno lavorativo successivo alla chiusura dell'esercizio.

La somma della percentuale annua della provvigione di gestione e della percentuale della provvigione di incentivo non potrà essere superiore al 5% annuo.

Benchmark di riferimento ai fini del calcolo delle commissioni di performance:

FONDI	BENCHMARK
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine	50% BofA Merrill Lynch EMU Direct Gov.bond Index 1-3 anni in EUR; 50% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged
Nordfondo Obbligazioni Euro Medio Termine	70% BofA Merrill Lynch EMU Direct Gov.bond Index in EUR; 30% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged
Nordfondo Obbligazioni Dollari	95% BofA Merrill Lynch U.S. Treasury Index in EUR; 5% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged
Nordfondo Obbligazioni Paesi Emergenti	60% JP Morgan Emerging Bond Index Global Diversified in EUR; 30% JP Morgan Euro EMBI Global Diversified Index in EUR; 10% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged
Nordfondo Obbligazioni Euro Corporate	100% BofA Merrill Lynch EMU Non-Financial Corporate Index in EUR
Nordfondo Obbligazioni Convertibili	95% Exane Europe Convertible Bond Index in EUR; 5% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged
Investimenti Sostenibili	50% BofA Merrill Lynch 1-10 Year Euro Corporate Index in EUR; 20% BofA Merrill Lynch 1-10 Year US Corporate Index in EUR; 15% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged; 15% Stoxx Global 1800 Total Return Net EUR Index.
Gestnord Bilanciato Euro	50% Euro Stoxx Net Return EUR Index; 50% BofA Merrill Lynch EMU Direct Gov.bond Index in EUR
Investimenti Bilanciati Italia	20% Italy Stock Market BCI Comit Perf R. Index in EUR; 20% BofA Merrill Lynch EMU Corporate Index in EUR; 50% BofA Merrill Lynch Italy Gov.bond Index 1-5 anni in EUR; 10% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged
Investimenti Azionari Italia	90% Italy Stock Market BCI Comit Perf R. Index in EUR; 10% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged
Gestnord Azioni Europa	95% Stoxx Europe 600 Net Return EUR Index; 5% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged
Investimenti Strategici	55% BofA Merrill Lynch Euro Broad Market Index in EUR, 35% Stoxx Global 1800 Total Return Net EUR Index, 10% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged

Gli indici utilizzati tengono conto delle complessive caratteristiche di ciascun fondo (natura degli strumenti finanziari oggetto di investimento, aree geografiche di riferimento, composizione del portafoglio, stile gestionale, ecc.) e, secondo le valutazioni della SGR, sono coerenti con le politiche di investimento che si intendono perseguire in relazione a ciascun fondo.

- **competenze dovute al Depositario**, tali competenze consistono in una commissione calcolata giornalmente sul valore complessivo netto del Fondo e prelevata mensilmente dalle disponibilità di quest'ultimo entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo, determinata secondo le seguenti percentuali massime, oltre alle imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative pro tempore vigenti:
 - per i Fondi Monetari e Obbligazionari, compreso il Fondo Obbligazionario Misto Investimenti Sostenibili: 0,0654% su base annua per le Classi A e B e 0,0329% su base annua per le Classi C, LIFEGATE e LIFEGATE SG;
 - per i Fondi Bilanciati, ad eccezione di Investimenti Bilanciati Italia, e Azionari: 0,0784% su base annua per le Classi A e E, 0,0459% su base annua per le Classi C e 0,056% su base annua per la Classe PIR;
 - per Investimenti Bilanciati Italia: 0,0480% su base annua per le Classi A e PIR;
 - **oneri connessi con la quotazione dei certificati rappresentativi delle quote**, con esclusivo riferimento alla Classe di quote ammessa alle negoziazioni in un mercato regolamentato;
 - **oneri di intermediazione inerenti la compravendita dei titoli e le relative imposte;**
 - **spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo (ivi compreso quello finale di liquidazione);**
 - **spese di pubblicazione del valore unitario della quota, degli avvisi del pagamento delle cedole qualora il Fondo preveda la distribuzione dei proventi, degli avvisi obbligatori e dei prospetti periodici del Fondo, costi di stampa e di diffusione dei documenti destinati al pubblico, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle quote;**
 - **oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo;**
 - **oneri fiscali di pertinenza del Fondo;**
 - **spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;**
 - **contributo di Vigilanza Consob.**
2. Il pagamento dei suddetti oneri è effettuato con prelievo dalle disponibilità del Fondo presso il Depositario, con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.
 3. Nel caso in cui il patrimonio del Fondo investa in O.I.C.R. collegati, sul Fondo acquirente non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti degli O.I.C.R. acquisiti, e dal compenso riconosciuto alla SGR è dedotta la remunerazione complessiva che il gestore dei Fondi collegati percepisce (provvigione di gestione, di incentivo, ecc).

3.2. Oneri a carico dei singoli partecipanti

1. Per la Classe A, la Classe B (ove prevista), la Classe C (ove prevista), la Classe PIR (ove prevista) di ciascun Fondo e per la Classe LIFEGATE SG del Fondo Investimenti Sostenibili, sull'ammontare lordo versato dal Sottoscrittore, relativamente a

sottoscrizioni sia con versamento in unica soluzione sia con adesione a programmi di accumulazione nonché a versamenti successivi, la SGR ha diritto di trattenere una commissione di sottoscrizione del 2% ad eccezione dei Fondi Nordfondo Liquidità e Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine per i quali la commissione di sottoscrizione è dello 0,5% e di Nordfondo Obbligazioni Euro Medio Termine per il quale la commissione di sottoscrizione è dell'1%. Per la Classe E (ove prevista) non si applicano commissioni di sottoscrizione.

2. Per ciascun Fondo è a carico dei Sottoscrittori un diritto fisso per ogni operazione di sottoscrizione, di rimborso e di switch. Tale diritto fisso è di 3 euro per ogni operazione di sottoscrizione PIC, di rimborso e di switch mentre è di 0,75 euro per ogni operazione di sottoscrizione nell'ambito di un programma di accumulazione (PAC) e di rimborso nell'ambito di un programma di disinvestimento, switch programmati compresi e reinvestimenti opzionali dei proventi di cui al punto 9 del precedente articolo 2. Tali diritti fissi possono essere aggiornati con periodicità annuale sulla base della variazione positiva intervenuta con riferimento all'anno precedente dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, come rilevato dall'ISTAT; l'aumento così ottenuto verrà arrotondato per eccesso ai successivi 5 centesimi di euro. Per ciascun Fondo inoltre sono a carico dei Sottoscrittori gli eventuali oneri fiscali connessi con la sottoscrizione ed il suo perfezionamento e le eventuali altre spese di seguito indicate che la SGR potrà, limitatamente alla copertura degli oneri effettivamente sostenuti che saranno indicati di volta in volta al Partecipante interessato, prelevare dagli importi versati dai Sottoscrittori, quali costo del certificato e della spedizione dello stesso, qualora ne venga richiesta l'emissione da parte del Sottoscrittore.
3. I soggetti incaricati del Collocamento non possono porre a carico dei clienti oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.

C. MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di funzionamento.

I. Partecipazione al Fondo

I.1 Previsioni generali

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell'art. 1411 c.c. – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 15,30 (quindici e trenta), notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante. Nel caso in cui il Fondo emetta quote, dirette a compensare l'eventuale sbilancio positivo tra le domande di acquisto e vendita immesse nel mercato regolamentato, il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 15,30, notizia certa della sottoscrizione.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 58/1998.
7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.
8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
11. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento. Nel caso di quote emesse per compensare l'eventuale sbilancio positivo tra le domande di acquisto e vendita immesse nel mercato regolamentato per le quali ricorrano le condizioni di cui al Titolo V, Capitolo 1, Sezione II, par. 4.2.1, nota 16 del Regolamento adottato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 19 gennaio 2015 e successive modificazioni e integrazioni, le stesse sono regolate il terzo giorno successivo a quello di riferimento.
13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel regolamento.

I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote

1. La sottoscrizione delle quote del Fondo avviene mediante:
 - versamento in un'unica soluzione. L'importo minimo della sottoscrizione è pari a 500,00 euro ad eccezione della Classe C del Fondo Investimenti Sostenibili per il quale l'importo minimo della prima sottoscrizione è pari a 5.000,00 euro. Per le

- quote di Classe PIR sono fatti salvi i limiti di cui al paragrafo “1.2 Caratteristiche delle Classi di quote dei Fondi” della parte B. “Caratteristiche del prodotto” del presente Regolamento;
- partecipazione ai piani di accumulazione di cui alla successiva sezione I.3. Tale modalità di partecipazione non è prevista per la Classe C del Fondo Investimenti Sostenibili;
 - adesione ad operazioni di passaggio tra Fondi, disciplinate nella successiva sezione I.4.
2. La sottoscrizione può essere effettuata:
 - direttamente presso la SGR;
 - per il tramite dei soggetti collocatori;
 - mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 5.
 3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, del Fondo o dei Fondi o della Classe di quote al quale o ai quali si riferisce la sottoscrizione, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.
 4. Il versamento del corrispettivo in euro può avvenire mediante:
 - assegno bancario, emesso esclusivamente dal sottoscrittore, o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine della SGR con indicazione della SGR stessa e a seguire Rubrica Fondi Comuni;
 - bonifico bancario a favore del conto intestato alla SGR con indicazione della denominazione della SGR stessa e a seguire – Rubrica Fondi Comuni (in essere presso il Depositario) - alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti;
 - autorizzazione permanente di addebito su un conto corrente bancario intestato al sottoscrittore o ad uno dei cointestatari, in caso di adesione ad un Piano di accumulo e per i soli versamenti unitari successivi al primo.

Gli assegni e gli accrediti derivanti da autorizzazioni permanenti di addebito in conto corrente sono accettati salvo buon fine.
 5. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso i mezzi di pagamento utilizzabili sono il bonifico bancario. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II “Quote e Certificati di partecipazione”, della presente Parte C.
 6. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda identificativa del presente Regolamento.
 7. La SGR si impegna a trasmettere al Depositario gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.
 8. Dopo la prima sottoscrizione, le operazioni di sottoscrizione di quote sia di Fondi già sottoscritti sia di altri Fondi anche istituiti successivamente e rientranti nel sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi, portati a conoscenza dell'investitore mediante l'informativa inviata dalla SGR, come pure le operazioni di passaggio tra i Fondi suddetti non danno luogo alla conclusione di un nuovo contratto ma costituiscono l'esercizio di una facoltà originariamente riconosciuta al partecipante. Ne consegue che a tali operazioni non si applica il diritto di recesso di cui alla sezione I.1, punto 6, della presente Parte C “Modalità di funzionamento”.
 9. La domanda di sottoscrizione è inefficace e la SGR la respinge ove essa sia incompleta, alterata o comunque non conforme a quanto previsto nel presente Regolamento.

I.3 Sottoscrizione delle quote mediante Piani di accumulo

1. La sottoscrizione delle quote può avvenire anche mediante adesione ai Piani di accumulo che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel Fondo. Tale modalità di partecipazione non è prevista per la Classe C del Fondo Investimenti Sostenibili.
2. L'adesione al Piano si attua mediante la sottoscrizione di un apposito modulo nel quale sono indicati:
 - il valore complessivo dell'investimento;
 - il numero dei versamenti e/o la durata del Piano;
 - l'importo unitario e la cadenza dei versamenti;
 - l'importo corrispondente a n. 1 versamento, da corrispondere in sede di sottoscrizione.
3. I programmi di accumulazione di capitale prevedono per ciascun Fondo un complesso di 60, 120 o 180 versamenti, da effettuarsi con cadenza di norma mensile.
4. L'importo minimo unitario di ciascun versamento è uguale o multiplo di 50 euro, al lordo degli oneri di sottoscrizione. Il sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento – nell'ambito del Piano – versamenti anticipati purché multipli del versamento unitario prescelto.
E' facoltà della SGR accettare versamenti successivi sui programmi di accumulazione per importi diversi dal versamento unitario o dai suoi multipli. Le relative sottoscrizioni si perfezionano con le stesse modalità previste per i versamenti in un'unica soluzione.
Per le quote di Classe PIR sono fatti salvi i limiti di cui al paragrafo “1.2 Caratteristiche delle Classi di quote dei Fondi” della parte B. “Caratteristiche del prodotto” del presente Regolamento.
5. Per i versamenti previsti dal Piano di accumulo il sottoscrittore può avvalersi dei mezzi di pagamento previsti nel punto 4 della sezione I.2. È altresì ammessa l'autorizzazione permanente di addebito sul conto corrente bancario indicato dal sottoscrittore per i soli versamenti unitari successivi al primo.
6. È facoltà del sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del Piano di accumulo senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico; è altresì facoltà del sottoscrittore che abbia completato il programma di accumulazione di proseguire i versamenti.

7. La lettera di conferma dell'avvenuto investimento è inviata in occasione del primo versamento e, successivamente, con cadenza semestrale solo nei semestri in cui sono effettuati versamenti, salvo espressa richiesta del sottoscrittore di ricevere conferma a fronte di ogni versamento.
8. Nel rispetto di quanto indicato nel precedente punto 2, il sottoscrittore può variare il Piano in qualunque momento mediante la variazione:
 - della durata del Piano;
 - dell'importo unitario dei versamenti successivi;
 - della cadenza dei versamenti.Le disposizioni di variazione del Piano sono comunicate secondo le modalità indicate nel punto 2 del paragrafo I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote. Le disposizioni di variazione hanno efficacia dal giorno di ricezione da parte della SGR. La SGR impegna contrattualmente i collocatori a inoltrare le disposizioni di variazione entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.
9. La SGR provvede – ove del caso – a rideterminare il valore nominale del Piano e il totale delle commissioni dovute e le nuove commissioni da applicare sui versamenti residui. Non si farà comunque luogo a rimborsi di commissioni.

I.4 Operazioni di passaggio tra fondi (switch ⁽¹⁾).

1. Il Partecipante può chiedere il trasferimento di quote del Fondo in quote di altro Fondo gestito dalla SGR mediante richiesta scritta di rimborso totale o parziale delle quote possedute e di contestuale sottoscrizione per un controvalore pari all'importo da rimborsare. Nel caso di trasferimento alla Classe B, dovrà essere indicato il codice IBAN del partecipante. Nel caso di trasferimento alla Classe PIR sono fatti salvi i limiti e le condizioni di cui al paragrafo "1.2 Caratteristiche delle Classi di quote dei Fondi" della parte B. "Caratteristiche del prodotto" del presente Regolamento.
2. L'operazione di passaggio tra Fondi può essere effettuata direttamente ovvero per il tramite dei soggetti collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione.
3. Le operazioni di passaggio tra Fondi possono avvenire per richiesta scritta o anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
4. Verificata la disponibilità delle quote, il rimborso e la conseguente sottoscrizione vengono regolati sulla base del valore della quota del giorno di ricezione della richiesta di trasferimento, intendendosi pervenute in giornata le richieste ricevute dalla SGR entro le ore 15.30 (quindici e trenta), fatto salvo quanto previsto al successivo punto.
5. Ove la/le richiesta/e di trasferimento ad altro Fondo abbia/abbiano singolarmente o globalmente ad oggetto quote del valore di importo pari o superiore al 5% del valore del patrimonio netto del Fondo del giorno precedente la ricezione della/e richiesta/e ovvero la richiesta di trasferimento sia ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono meno di cinque giorni lavorativi, la SGR si riserva la facoltà di determinare il valore di rimborso e quindi la conseguente sottoscrizione secondo modalità diverse da quelle ordinarie là dove sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In tali casi il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono stati portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso e a ricostruire la necessaria liquidità del Fondo; tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo al quinto giorno dalla data di ricezione della richiesta. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore del rimborso. Nel caso di più richieste di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente punto verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.

II. Quote e certificati di partecipazione

1. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse e possono essere emessi solo in forma nominativa.
2. Il Depositario, su indicazione della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella *Scheda identificativa*, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente – l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singole partecipanti. E' facoltà del Depositario procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammesso il frazionamento o il raggruppamento dei certificati.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.
6. Qualora il sottoscrittore chieda l'emissione del certificato e ne richieda l'invio, il Depositario provvederà ad inoltrare il certificato all'indirizzo desiderato a rischio e spese del sottoscrittore, ivi compreso il costo del trasporto assicurato.
7. L'emissione dei certificati al portatore è stata possibile fino al 27 giugno 2014.

III. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti

1. L'Organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa

¹ Con il termine switch si intende un'operazione di rimborso e successiva sottoscrizione.

modifica del Regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

IV. Spese a carico della SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo o dei partecipanti.

V. Valore unitario della quota e sua pubblicazione

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella *Scheda identificativa*, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta.
2. La SGR sospende il calcolo del valore della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione. La sospensione può avvenire anche in caso di interruzione temporanea dell'attività di una Borsa Valori o di un mercato regolamentato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio di ciascun Fondo.
3. Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della quota e provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote la SGR:
 - a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
 - b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'ideonea informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento nella Relazione di gestione del Fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1 per cento del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del Fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente Regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

VI. Rimborso quote

VI.1 Previsioni generali

1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare – se emessi – deve avvenire mediante apposita domanda debitamente sottoscritta. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento. Le richieste di rimborso possono essere trasmesse anche mediante tecniche di comunicazione a distanza qualora le quote siano immesse nel certificato cumulativo ed i mezzi di pagamento prescelti siano il bonifico bancario o l'accredito in conto.
3. La domanda di rimborso – la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard – contiene:
 - la denominazione del Fondo/Classe oggetto di disinvestimento;
 - le generalità del richiedente;
 - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
 - il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
 - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori – anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile – ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
5. Fatto salvo quanto indicato al successivo punto 7, il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 15,30 (quindici e trenta).
6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.
7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro Fondo (switch) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in quest'ipotesi sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.

Ove la/le richiesta/e di rimborso abbia/abbiano singolarmente o globalmente ad oggetto quote del valore di importo pari o superiore al 5% del valore del patrimonio netto del Fondo del giorno precedente la ricezione della/e richiesta/e ovvero la richiesta di rimborso sia ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di

rimborso intercorrono meno di cinque giorni lavorativi, la SGR si riserva la facoltà di determinare il valore di rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie là dove sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In tali casi il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono stati portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso e a ricostituire la necessaria liquidità del Fondo; tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo al quinto giorno dalla data di ricezione della richiesta di rimborso. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore del rimborso. Nel caso di più richieste di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente punto verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.

8. La SGR provvede, tramite il Depositario, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all'andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.
10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.
11. Qualora le domande di rimborso siano riferite a quote per le quali è in corso il riscontro del buon fine del mezzo di pagamento, l'erogazione degli importi è sospesa sino a che sia concluso il predetto accertamento, ovvero sia decorso il termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Durante il periodo di sospensione le somme liquidate a favore del richiedente vengono depositate presso il Depositario in apposito conto vincolato intestato allo stesso, da liberarsi solo al verificarsi delle condizioni sopra descritte.

VI.2 Modalità di rimborso delle quote

1. Fatto salvo quanto indicato al precedente punto 3 della sezione VI.1, nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, il rimborso avviene di regola a mezzo bonifico in favore del Sottoscrittore. Solo su esplicita richiesta di quest'ultimo potrà avvenire presso il Depositario a mezzo contanti ovvero a mezzo assegno circolare non trasferibile emesso all'ordine del Sottoscrittore.
2. Nel caso in cui l'avente diritto richieda che il rimborso avvenga a mezzo assegno circolare non trasferibile emesso all'ordine dello stesso, ciò avverrà a rischio e spese del richiedente.
3. Il partecipante che abbia disposto l'immissione delle quote sottoscritte nel certificato cumulativo al portatore, ad eccezione dei partecipanti alla Classe B, può impartire istruzioni alla SGR per ottenere un rimborso programmato di quote, indicando:
 - la data da cui dovrà decorrere il piano di rimborso;
 - le scadenze periodiche delle operazioni di rimborso. I rimborsi non potranno avere una frequenza superiore a quella mensile;
 - l'ammontare da disinvestire pari ad importi prestabiliti o corrispondenti ad un numero determinato di quote;
 - l'istituto e il relativo conto corrente sul quale accreditare le somme disinvestite.
4. Le istruzioni per il rimborso programmato possono essere impartite sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente: in quest'ultimo caso le istruzioni dovranno pervenire alla SGR direttamente o per il tramite dei soggetti collocatori, non oltre il trentesimo giorno antecedente la data indicata per la prima operazione e dovranno indicare le complete generalità del partecipante e le disposizioni relative alle modalità di pagamento.
5. L'invio della lettera di conferma dell'avvenuto disinvestimento avviene con cadenza semestrale salvo che il partecipante ne richieda l'invio a fronte di ogni operazione.
6. Il rimborso programmato delle quote viene effettuato al valore unitario che queste hanno nel giorno prestabilito dal sottoscrittore; qualora tale giorno non coincida con quello di valorizzazione il rimborso verrà eseguito in base al valore della quota immediatamente successivo. L'importo viene messo a disposizione del richiedente alla data e secondo le modalità dallo stesso impartite.
7. Nel caso in cui il controvalore delle quote di pertinenza del partecipante non raggiunga, alla data individuata per la valorizzazione, l'ammontare dell'importo programmato, l'operazione richiesta verrà effettuata nei limiti dell'importo corrispondente al valore di tutte le quote di pertinenza.
8. Le istruzioni per il rimborso programmato di quote si intendono valide fino a comunicazione di revoca da parte del partecipante da far pervenire alla SGR almeno trenta giorni prima della data prestabilita per il rimborso.
9. Entro il medesimo termine e con le stesse modalità il partecipante ha altresì la facoltà di chiedere alla SGR di non procedere a singoli disinvestimenti in scadenza, senza che ciò comporti decadenza dal piano di rimborso.
10. In ogni caso, la revoca del rimborso programmato non comporta onere di alcun tipo per il partecipante al Fondo.
11. È fatto salvo il diritto del partecipante di chiedere in qualsiasi momento ulteriori rimborsi in aggiunta a quelli programmati.

VII. Modifiche del Regolamento

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche oltre che pubblicate sono contestualmente comunicate a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.
3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.

5. Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

VIII. Liquidazione del Fondo

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella *Scheda identificativa* o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
 - in caso di scioglimento della SGR;
 - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'Organo Amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
 - b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'Organo di Controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'Organo Amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
 - c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
 - d) la Società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
 - e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, il Depositario, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sua spese;
 - f) il Depositario, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
 - g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
 - h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);
 - i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.

Avviso: nel caso di errata valorizzazione del valore della quota, la soglia massima entro la quale la SGR può astenersi dal reintegrare i Partecipanti che abbiano disinvestito ad un valore inferiore a quello corretto è pari a 10 Euro.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- 1) Il periodo di collocamento iniziale della Classe A e della Classe PIR del fondo Investimenti Bilanciati Italia durerà fino al 27 marzo 2017 e durante tale periodo le quote saranno offerte al valore di 10 euro cadauna, primo valore della quota di ciascuna classe.
Il primo calcolo effettivo del valore della quota della Classe A e della Classe PIR del fondo Investimenti Bilanciati Italia sarà effettuato con riferimento al primo giorno di calcolo del valore della quota successivo al termine del periodo di collocamento iniziale.
- 2) Per il calcolo della provvigione di incentivo della Classe A e della Classe PIR del fondo Investimenti Bilanciati Italia relativa all'anno 2017, il valore iniziale di riferimento della quota è pari al valore di collocamento di 10 euro ed il valore iniziale di riferimento del benchmark è pari al valore dello stesso nell'ultimo giorno del periodo di collocamento iniziale. Pertanto la relativa commissione di incentivo per l'anno 2017 sarà calcolata dalla suddetta data fino a fine 2017.
- 3) Il periodo di collocamento iniziale della Classe PIR del fondo Investimenti Azionari Italia durerà dal 6 al 12 aprile 2017 e durante tale periodo le quote saranno offerte al valore di 10 euro cadauna, primo valore della quota della classe.
Il primo calcolo effettivo del valore della quota della Classe PIR del fondo Investimenti Azionari Italia sarà effettuato con riferimento al primo giorno di calcolo del valore della quota successivo al termine del periodo di collocamento iniziale.
- 4) Per il calcolo della provvigione di incentivo della Classe PIR del fondo Investimenti Azionari Italia relativa all'anno 2017, il valore iniziale di riferimento della quota è pari al valore di collocamento di 10 euro ed il valore iniziale di riferimento del benchmark è pari al valore dello stesso nell'ultimo giorno del periodo di collocamento iniziale. Pertanto la relativa commissione di incentivo per l'anno 2017 sarà calcolata dalla suddetta data fino a fine 2017.
- 5) Fino al 5 aprile 2017 per la Classe A e per la Classe C del fondo Gestnord Azioni Italia che dal 28 febbraio 2017 cambia denominazione in Investimenti Azionari Italia rimarranno valide le seguenti parti del Regolamento relative alle caratteristiche gestionali:

GESTNORD AZIONI ITALIA

Scopo

E' un FONDO AZIONARIO ITALIA che mira all'incremento del valore del capitale investito in un orizzonte temporale di medio/lungo periodo, con un grado di rischio compreso tra medio/alto e molto/alto.

Oggetto

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari:

- azioni
- obbligazioni e strumenti monetari
- O.I.C.R.
- Derivati

e in depositi bancari.

Politica di investimento

La SGR attua una politica di investimento in strumenti finanziari:

- denominati in Euro; in altre divise fino al massimo del 10%;
- di emittenti appartenenti a tutti i settori;
- di emittenti italiani; fino al massimo del 30% in emittenti di altri Paesi;
- di natura azionaria, emessi da società di qualsiasi capitalizzazione;
- di natura obbligazionaria e monetaria fino al massimo del 10%, emessi da Società, Stati sovrani, enti locali, organismi internazionali, di qualsiasi qualità creditizia;
- quotati in mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico o OTC.

L'investimento in Paesi Emergenti è consentito fino al massimo del 10%.

L'investimento in strumenti finanziari azionari è consentito fino al massimo del 100% del totale delle attività.

L'investimento in O.I.C.R. è consentito fino al massimo del 10%.

L'investimento in depositi bancari è consentito fino al massimo del 30% del totale delle attività.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite nella parte generale al paragrafo 1.1.2.

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.

La SGR attua una gestione di tipo fondamentale, vale a dire analisi macroeconomica per la determinazione dei pesi di paesi e settori, ed analisi economico-aziendale per la selezione di società che abbiano tassi di crescita attesi superiori alla media di mercato (c.d. stile growth) o valutazioni inferiori alle comparabili alternative nel mercato (c.d. stile value); il tutto nel rispetto di una adeguata diversificazione degli investimenti. Metodi di tipo quantitativo possono essere utilizzati per il controllo dei rischi e l'ottimizzazione del profilo rischio/rendimento e sono di supporto alle sopraccitate analisi.

(omissis)

Benchmark di riferimento ai fini del calcolo delle commissioni di performance:

FONDI	BENCHMARK
(omissis)	(omissis)
Gestnord Azioni Italia	95% Italy Stock Market BCI Comit Perf R. Index in EUR; 5% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged
(omissis)	(omissis)

- 6) Fino al 5 aprile 2017 per il fondo Nordfondo Liquidità è consentito l'investimento residuale in Paesi Emergenti.
- 7) Fino al 5 aprile 2017 rimangono valide le seguenti parti del Regolamento relative alle modalità di sottoscrizione delle quote:

1.2 Modalità di sottoscrizione delle quote

(omissis)

4. Il versamento del corrispettivo in euro può avvenire mediante:

(omissis)

- vaglia postale;
- carta di credito di società convenzionata; in tal caso il Sottoscrittore compila un modulo di addebito che la SGR provvede a trasmettere alla società emittente la carta di credito entro il giorno lavorativo successivo a quello della sua ricezione; i versamenti tramite carta di credito sono da considerarsi come effettuati tramite bonifico;

(omissis)

5. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso i mezzi di pagamento utilizzabili sono il bonifico bancario e postale nonché la carta di credito. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II "Quote e Certificati di partecipazione", della presente Parte C.

REGOLAMENTO UNICO DEL FONDO STAR COLLECTION

(Valido a decorrere dal 28 febbraio 2017)



STAR COLLECTION

Il presente Regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 37, comma 5 del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente Regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

A. SCHEDA IDENTIFICATIVA DEL PRODOTTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di funzionamento.

Denominazione, tipologia e durata dei Comparti del Fondo

Il Fondo "Star Collection" (di seguito denominato "Fondo") è un OICVM aperto non riservato, avente struttura multicomparto, specializzato nell'investimento in parti di OICR, costituito dai seguenti Comparti:

- **Obbligazionario Euro Medio/Lungo Termine** (Classe A, Classe C, Classe E)
- **Obbligazionario Internazionale** (Classe A, Classe C, Classe E)
- **Bilanciato Paesi Emergenti** (Classe A, Classe C, Classe E)
- **Azionario Internazionale** (Classe A, Classe C, Classe E)
- **Multi Asset Globale** (Classe A, Classe C, Classe E)
- **6 Dinamico** (Classe A, Classe C, Classe E)

Le informazioni relative alle caratteristiche delle Classi e le condizioni per accedere alle stesse sono riportate al successivo art. 1, punto 1.2 della Parte B) "CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO".

Ove non diversamente precisato, ogni riferimento alle quote dei Comparti contenuto nel presente Regolamento deve intendersi riferito alle quote di ciascuna classe.

Tutte le quote di un Comparto – ovvero tutte le quote appartenenti alla stessa classe – hanno uguale valore e uguali diritti.

La durata del Fondo, e quindi di ciascun Comparto, è fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroga da assumersi con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Società di Gestione del risparmio (SGR)

Sella Gestioni SGR S.p.A. - autorizzata dalla Banca d'Italia ed iscritta al n. 5 dell'Albo delle SGR ex art. 35 TUF - Sezione Gestori di OICVM tenuto dalla Banca d'Italia, con sede in Via Vittor Pisani 13 - 20124 Milano. Indirizzo Internet: www.sellagestioni.it. Appartenente al Gruppo Bancario Banca Sella.

Depositario

Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A. con sede legale e Direzione Generale in Corso Europa 18 - 20122 Milano; iscritto al n. 5000.5 dell'albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia. Le funzioni di emissione e rimborso dei certificati delle quote dei fondi sono svolte presso la dipendenza della Banca in Corso Sempione 57 - 20149 Milano, ove sono altresì disponibili i prospetti contabili dei fondi.

Indirizzo Internet: www.icbpi.it

I rapporti tra la SGR e il Depositario sono regolati da apposita convenzione che specifica, tra l'altro le funzioni svolte dal Depositario, le modalità di scambio dei flussi informativi tra il medesimo Depositario e la SGR nonché le responsabilità connesse con la custodia della disponibilità liquide e degli strumenti finanziari facenti parte del patrimonio dei fondi.

Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari

Il valore della quota degli OICVM (NAV), espresso in euro, viene calcolato con cadenza giornaliera, tranne nei giorni di chiusura delle Borse Valori nazionali e nei giorni di festività nazionale quand'anche le Borse Valori nazionali siano aperte, e pubblicato sul sito Internet della SGR. Sulla medesima fonte è pubblicato mediante avviso il contenuto di ogni modifica regolamentare deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, il valore della quota è reperibile anche sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

B. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di funzionamento.

ART. 1) OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE

1.1 Parte comune a tutti i Comparti

- 1.1.1 La valuta di denominazione di tutti i Comparti del Fondo è l'Euro.
- 1.1.2 La SGR investe le somme versate dai partecipanti anche fino al 100% in parti di altri OICR aventi le caratteristiche specificate nel successivo articolo 1.3. La SGR seleziona gli OICR oggetto dell'attività di investimento sulla base delle politiche di investimento e della composizione dei portafogli, i quali devono essere compatibili con le politiche di investimento dei singoli Comparti.
- 1.1.3 La partecipazione al Comparto implica l'assunzione di rischi connessi alla natura e alla valuta di denominazione degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, variabile nel tempo, determina l'andamento del valore delle quote. Inoltre l'investimento in parti di OICR comporta rischi connessi alle possibili variazioni delle quote dei fondi in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse.
- 1.1.4 Il patrimonio di ciascun Comparto, nel rispetto della normativa vigente e di quanto indicato nel successivo paragrafo 1.3 circa l'indirizzo degli investimenti, può essere investito:
- in parti di OICVM o di un loro Comparto;
 - in parti di OICR alternativi (FIA) o di un loro Comparto nei limiti previsti dalla normativa vigente;
 - in depositi bancari fino ad un massimo del 30%;
 - in altri strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati o OTC (Over The Counter), con un adeguato grado di liquidità;
 - in strumenti derivati.
- 1.1.5 La SGR ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati – nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza – con finalità:
- di copertura dei rischi presenti nel portafoglio del Comparto;
 - diverse da quelle di copertura tra cui: arbitraggio (per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati ed il loro sottostante), riduzione dei costi di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, gestione del risparmio d'imposta, investimento per assumere posizioni lunghe nette o corte nette al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato.
- L'esposizione complessiva netta in strumenti finanziari derivati, in relazione alle finalità sopra indicate, non può essere superiore al 20% del valore complessivo netto del Comparto. In ogni caso l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio-rendimento definito dalla politica d'investimento del Comparto.
- 1.1.6 La SGR nella selezione degli investimenti in strumenti finanziari denominati in valuta estera effettua la ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio.
- 1.1.7 Nell'esclusivo interesse dei partecipanti e al fine di una più efficiente composizione del portafoglio dei singoli Comparti, la SGR si riserva la facoltà di investire, nel rispetto delle disposizioni delle Autorità di Vigilanza, parte delle attività di ciascun Comparto in parti di OICR gestiti dalla stessa SGR o da società appartenenti al Gruppo Banca Sella (di seguito "OICR collegati"). Tali investimenti riguardano esclusivamente Comparti nonché Fondi Comuni e Sicav la cui composizione del portafoglio sia compatibile con la politica di investimento del Comparto acquirente. Sul Comparto acquirente non vengono comunque fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti degli OICR collegati acquisiti; inoltre, la commissione verrà applicata sulla parte del patrimonio del comparto investito in OICR collegati a condizione che dalla stessa sia dedotta la remunerazione complessiva che il gestore dei fondi collegati percepisce.
- 1.1.8 Resta comunque ferma la facoltà della SGR di detenere una parte del patrimonio dei singoli compartimenti in disponibilità liquide e più in generale di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte anche diverse da quelle ordinariamente previste, volte a tutelare l'interesse dei partecipanti.
- 1.1.9 Ai sensi del presente Regolamento si devono intendere:
- con il termine "mercati regolamentati", oltre a quelli iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 63, comma 2, o nell'apposita sezione prevista dall'articolo 67, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998, anche quelli – indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata nel sito internet dell'associazione stessa – dei Paesi verso i quali è orientata la politica d'investimento del Comparto e indicati nel presente Regolamento;

- con il termine “principalmente” un limite non inferiore al 70%;
- per strumenti finanziari di “adeguata qualità creditizia” (c.d. *investment grade*) quelli classificati sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito stabilite nell’Unione Europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di “adeguata qualità creditizia” se hanno ricevuto l’assegnazione di un *rating* pari ad *investment grade* da parte di almeno una delle citate agenzie di rating.

1.2 Caratteristiche delle Classi di quote dei singoli comparti del Fondo

1. Le quote di **Classe A** e quelle di **Classe E** sono ad accumulazione dei proventi e possono essere sottoscritte direttamente con la SGR o per il tramite degli intermediari autorizzati dalla stessa al collocamento ai sensi delle disposizioni tempo per tempo vigenti.
2. Le quote di **Classe C** sono ad accumulazione dei proventi e possono essere sottoscritte:
 - direttamente con la SGR o tramite i Soggetti Collocatori da Clienti Professionali come indicati nell’Allegato 3 del Regolamento Intermediari (adottato con Delibera Consob n. 16190/07 e successive modificazioni), da Enti previdenziali e/o assistenziali, da Fondazioni di emanazione bancaria, da altre Società di capitali che non rientrano tra i Clienti Professionali;
 - da Clienti che agiscano solo in modalità di “mera esecuzione o ricezione di ordini” (c.d. “execution only”) intendendosi per essa la sottoscrizione di quote effettuata con la SGR o con altri intermediari autorizzati, ivi inclusi i Collocatori, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 43 del sopra citato Regolamento Intermediari.
3. Le tre Classi di quote si distinguono per il diverso regime commissionale applicato, come meglio specificato al successivo art. 3, punto 3.1 “Spese a carico dei singoli Comparti e del Fondo” della presente Parte B del Regolamento.
La Classe E non prevede l’applicazione di alcuna commissione di sottoscrizione come meglio specificato al successivo art. 3, punto 3.2 “Oneri a carico dei singoli partecipanti” della presente Parte B del Regolamento.

1.3 Parte specifica relativa a ciascun Comparto

COMPARTO OBBLIGAZIONARIO EURO MEDIO/LUNGO TERMINE

SCOPO: è un comparto obbligazionario euro che mira ad un graduale accrescimento del valore dei capitali conferiti dai partecipanti.

OGGETTO DEL COMPARTO è l’investimento in strumenti finanziari riconducibili alle seguenti tipologie, senza limitazioni per aree geografiche e per settori:

- OICR che dichiarano di investire principalmente in strumenti di natura obbligazionaria e monetaria;
- altri strumenti finanziari indicati al punto 1.1.4 relativo alle caratteristiche comuni a tutti i comparti, nel rispetto della caratterizzazione del comparto.

POLITICA DI INVESTIMENTO: è rivolta fino al 100% del totale delle attività verso OICR di natura obbligazionaria, monetaria e flessibile che dichiarano di effettuare investimenti principalmente in euro in titoli di debito di emittenti sovrani, garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari; fino ad un massimo del 10% del totale delle attività in OICR che dichiarano di effettuare principalmente investimenti in strumenti finanziari obbligazionari e/o monetari in euro a basso merito creditizio (High Yield). Il Comparto può essere investito fino al 30% del totale attività in titoli di debito, espressi in euro, di emittenti sovrani, garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari questi ultimi con adeguata qualità creditizia, nonché in depositi bancari e strumenti derivati. Il Comparto utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite nella parte generale al paragrafo 1.1.5.

L’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al 20% del valore complessivo netto del Comparto. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.

STILE DI GESTIONE: la SGR attua una gestione di tipo attivo rispetto al benchmark del Comparto indicato nella tabella di cui all’articolo 3.1 ed effettua la selezione degli OICR terzi a seguito di processi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa. La scelta degli OICR avviene in funzione della valutazione delle diverse società di gestione e dei loro gestori, tenuto conto della specializzazione di ogni asset manager e dello stile di gestione, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti quali settore merceologico ed area geografica. Gli OICR selezionati sono gestiti da primarie società che evidenziano qualità e consistenza dei risultati, persistenza delle performance ottenute e trasparenza della comunicazione.

COMPARTO OBBLIGAZIONARIO INTERNAZIONALE

SCOPO: è un comparto obbligazionario che mira ad un graduale accrescimento del valore dei capitali conferiti dai partecipanti.

OGGETTO DEL COMPARTO è l’investimento in strumenti finanziari riconducibili alle seguenti tipologie, senza limitazioni per aree geografiche e per settori:

- OICR che dichiarano di investire principalmente in strumenti di natura obbligazionaria e monetaria;
- altri strumenti finanziari indicati al punto 1.1.4 relativo alle caratteristiche comuni a tutti i comparti, nel rispetto della caratterizzazione del comparto.

POLITICA DI INVESTIMENTO: è rivolta fino al 100% del totale delle attività verso OICR di natura obbligazionaria, monetaria e flessibile che dichiarano di effettuare investimenti in qualsiasi valuta in titoli di debito di emittenti sovrani, garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari; fino ad un massimo del 30% del totale delle attività in OICR che dichiarano di effettuare principalmente investimenti in strumenti finanziari obbligazionari e/o monetari in qualsiasi valuta a basso merito creditizio (High Yield). Il Comparto può essere investito fino al 30% del totale attività in titoli di debito, espressi in qualsiasi valuta, di emittenti sovrani, garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari questi ultimi con adeguata qualità creditizia, nonché in depositi bancari e strumenti derivati. Il Comparto utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite nella parte generale al paragrafo 1.1.5.

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al 20% del valore complessivo netto del Comparto. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.

STILE DI GESTIONE: la SGR attua una gestione di tipo attivo ed effettua la selezione degli OICR terzi a seguito di processi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa. La scelta degli OICR avviene in funzione della valutazione delle diverse società di gestione e dei loro gestori, tenuto conto della specializzazione di ogni asset manager e dello stile di gestione, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti quali settore merceologico ed area geografica. Gli OICR selezionati sono gestiti da primarie società che evidenziano qualità e consistenza dei risultati, persistenza delle performance ottenute e trasparenza della comunicazione.

COMPARTO BILANCIATO PAESI EMERGENTI

SCOPO: è un comparto bilanciato specializzato nell'investimento nelle aree emergenti che mira ad un incremento del valore dei capitali conferiti dai partecipanti.

OGGETTO DEL COMPARTO è l'investimento in strumenti finanziari riconducibili alle seguenti tipologie, senza limitazioni di tipo settoriale:

- OICR che dichiarano di investire in strumenti di natura obbligazionaria, monetaria e azionaria;
- altri strumenti finanziari indicati al punto 1.1.4 relativo alle caratteristiche comuni a tutti i comparti, nel rispetto della caratterizzazione del comparto.

POLITICA DI INVESTIMENTO: è rivolta fino al 100% del totale delle attività verso OICR di natura azionaria, obbligazionaria, monetaria, bilanciata, flessibile, che dichiarano di effettuare investimenti in qualsiasi valuta in titoli di debito e di capitale di rischio di emittenti dei Paesi emergenti o che vi svolgono attività prevalente. L'investimento in OICR azionari, bilanciati e flessibili - tra le varie tipologie e per singola tipologia - non può essere presente per oltre il 70% del totale attività; in tale percentuale devono intendersi compresi anche eventuali strumenti derivati azionari. Il Comparto può essere investito fino al 30% del totale attività in titoli di debito, espressi in euro, in dollari statunitensi o in divise dei Paesi emergenti, di emittenti sovrani, garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari questi ultimi con adeguata qualità creditizia, nonché in depositi bancari e strumenti derivati. Il Comparto utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite nella parte generale al paragrafo 1.1.5.

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al 20% del valore complessivo netto del Comparto. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.

STILE DI GESTIONE: la SGR attua una gestione di tipo attivo rispetto al benchmark del Comparto indicato nella tabella di cui all'articolo 3.1 ed effettua la selezione degli OICR terzi a seguito di processi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa. La scelta degli OICR avviene in funzione della valutazione delle diverse società di gestione e dei loro gestori, tenuto conto della specializzazione di ogni asset manager e dello stile di gestione, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti quali settore merceologico ed area geografica. Gli OICR selezionati sono gestiti da primarie società che evidenziano qualità e consistenza dei risultati, persistenza delle performance ottenute e trasparenza della comunicazione.

COMPARTO AZIONARIO INTERNAZIONALE

SCOPO: è un comparto azionario che mira ad un incremento del valore dei capitali conferiti dai partecipanti.

OGGETTO DEL COMPARTO è l'investimento in strumenti finanziari riconducibili alle seguenti tipologie, senza limitazioni di tipo settoriale:

- OICR che dichiarano di investire principalmente in strumenti di natura azionaria;
- altri strumenti finanziari indicati al punto 1.1.4 relativo alle caratteristiche comuni a tutti i comparti, nel rispetto della caratterizzazione del comparto

POLITICA DI INVESTIMENTO: è rivolta fino al 100% del totale delle attività verso OICR di natura azionaria e flessibile che dichiarano di investire in qualsiasi valuta sui mercati internazionali. Le aree principali di investimento sono: Nord America, Asia, Pacifico, Europa. Il Comparto può investire fino al 100% delle proprie attività in una delle suddette aree geografiche. Il Comparto può essere investito fino al 30% del totale attività in titoli di debito, espressi in qualsiasi valuta, di emittenti sovrani, garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari questi ultimi con adeguata qualità creditizia, nonché in depositi bancari e strumenti derivati. Il Comparto utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite nella parte generale al paragrafo 1.1.5.

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al 20% del valore complessivo netto del Comparto. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.

STILE DI GESTIONE: la SGR attua una gestione di tipo attivo rispetto al benchmark del Comparto indicato nella tabella di cui all'articolo 3.1 ed effettua la selezione degli OICR terzi a seguito di processi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa. La scelta degli OICR avviene in funzione della valutazione delle diverse società di gestione e dei loro gestori, tenuto conto della specializzazione di ogni asset manager e dello stile di gestione, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti quali settore merceologico ed area geografica. Gli OICR selezionati sono gestiti da primarie società che evidenziano qualità e consistenza dei risultati, persistenza delle performance ottenute e trasparenza della comunicazione.

COMPARTO MULTI ASSET GLOBALE

SCOPO: è un comparto flessibile che mira ad un incremento del valore dei capitali conferiti dai partecipanti.

OGGETTO DEL COMPARTO è l'investimento in strumenti finanziari riconducibili alle seguenti tipologie, senza limitazioni per aree geografiche e per settori

- OICR che dichiarano di investire in strumenti di natura obbligazionaria, monetaria, azionaria ovvero in indici collegati alle valute, alle commodities ed al mercato immobiliare;
- altri strumenti finanziari indicati al punto 1.1.4 relativo alle caratteristiche comuni a tutti i comparti, nel rispetto della caratterizzazione del comparto.

POLITICA DI INVESTIMENTO: è rivolta fino al 100% del totale delle attività verso OICR di natura azionaria, obbligazionaria, monetaria, bilanciata, flessibile e/o absolute return, che dichiarano di effettuare investimenti in qualsiasi valuta in titoli di debito e di capitale di rischio di emittenti internazionali, inclusi strumenti finanziari derivati, ovvero in indici rappresentativi delle valute, delle commodities e del mercato immobiliare. Il Comparto può investire anche fino al 100% delle proprie attività in una delle suddette tipologie di gestione. Il Comparto può essere investito fino al 30% del totale attività in titoli di debito, espressi in qualsiasi valuta, di emittenti sovrani, garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari questi ultimi con adeguata qualità creditizia, nonché in depositi bancari e strumenti derivati. Il Comparto utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite nella parte generale al paragrafo 1.1.5.

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al 20% del valore complessivo netto del Comparto. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.

STILE DI GESTIONE: la SGR attua una gestione di tipo attivo ed effettua la selezione degli OICR terzi a seguito di processi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa. La scelta degli OICR avviene in funzione della valutazione delle diverse società di gestione e dei loro gestori, tenuto conto della specializzazione di ogni asset manager e dello stile di gestione, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti quali settore merceologico ed area geografica. Gli OICR selezionati sono gestiti da primarie società che evidenziano qualità e consistenza dei risultati, persistenza delle performance ottenute e trasparenza della comunicazione.

COMPARTO 6 DINAMICO

SCOPO: è un comparto flessibile che mira ad un incremento del valore dei capitali conferiti dai partecipanti.

OGGETTO DEL COMPARTO è l'investimento in strumenti finanziari riconducibili alle seguenti tipologie, senza limitazioni per aree geografiche e per settori

- OICR che dichiarano di investire in strumenti di natura obbligazionaria, monetaria, azionaria ovvero in indici collegati alle valute, alle commodities ed al mercato immobiliare;
- altri strumenti finanziari indicati al punto 1.1.4 relativo alle caratteristiche comuni a tutti i comparti, nel rispetto della caratterizzazione del comparto.

POLITICA DI INVESTIMENTO: è rivolta fino al 100% del totale delle attività verso OICR di natura azionaria, obbligazionaria, monetaria, bilanciata, flessibile e/o absolute return, che dichiarano di effettuare investimenti in qualsiasi valuta in titoli di debito e di capitale di rischio di emittenti internazionali, inclusi strumenti finanziari derivati, ovvero in indici rappresentativi delle valute, delle commodities e del mercato immobiliare. Il Comparto può investire anche fino al 100% delle proprie attività in una delle suddette tipologie di gestione. Il Comparto può essere investito fino al 30% del totale attività in titoli di debito, espressi in qualsiasi valuta, di emittenti sovrani, garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari questi ultimi con adeguata qualità creditizia, nonché in depositi bancari e strumenti derivati. Il Comparto utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite nella parte generale al paragrafo 1.1.5.

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al 20% del valore complessivo netto del Comparto. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.

STILE DI GESTIONE: la SGR attua una gestione di tipo attivo ed effettua la selezione degli OICR terzi a seguito di processi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa. La scelta degli OICR avviene in funzione della valutazione delle diverse società di gestione e dei loro gestori, tenuto conto della specializzazione di ogni asset manager e dello stile di gestione, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti quali settore merceologico ed area geografica. Gli OICR selezionati sono gestiti da primarie società che evidenziano qualità e consistenza dei risultati, persistenza delle performance ottenute e trasparenza della comunicazione.

ART. 2) PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITA' DI RIPARTIZIONE

Tutte le classi dei Comparti di cui al presente Regolamento sono del tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio dei Comparti.

ART. 3) REGIME DELLE SPESE

3.1 Spese a carico dei singoli Comparti e del Fondo

1. Le spese a carico dei singoli Comparti sono rappresentate da:

- a) una commissione di gestione riconosciuta alla SGR, pari alle percentuali annue di seguito indicate, calcolata ogni giorno di valorizzazione sulla base del valore complessivo netto dei singoli Comparti e prelevata trimestralmente dalle disponibilità di questi ultimi, il primo giorno bancario lavorativo del trimestre solare successivo, così determinata:

Denominazione dei Comparti	Classe A	Classe C	Classe E
Obbligazionario Euro Medio/Lungo Termine	1,00% su base annua	0,40% su base annua	1,25% su base annua
Obbligazionario Internazionale	1,00% su base annua	0,40% su base annua	1,50% su base annua
Bilanciato Paesi Emergenti	1,70% su base annua	0,70% su base annua	2,30% su base annua
Azionario Internazionale	1,70% su base annua	0,70% su base annua	2,30% su base annua
Multi Asset Globale	1,50% su base annua	0,60% su base annua	1,80% su base annua
6 Dinamico	1,70% su base annua	0,70% su base annua	2,30% su base annua

- b) compenso per il calcolo del valore della quota riconosciuto alla SGR, calcolato ogni giorno di valorizzazione sulla base del valore complessivo netto di ciascun Comparto e prelevato trimestralmente dalle disponibilità di quest'ultimo il primo giorno

bancario lavorativo del trimestre successivo, determinato secondo la seguente percentuale massima, oltre alle imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative pro tempore vigenti:

- per tutti i comparti 0,0339% su base annua per le Classi A e E e 0,0164% su base annua per le Classi C;

- c) una provvigione di incentivo, dovuta per tutti i Comparti di cui al presente Regolamento, pari al 20% dell'extraperformance maturata nel corso dell'anno solare. Si definisce extraperformance la differenza, se positiva, tra l'incremento percentuale del valore della quota al netto di tutti i costi ad eccezione della provvigione di incentivo stessa e l'incremento percentuale del valore del benchmark relativi al medesimo periodo.

In ogni caso la commissione sarà dovuta esclusivamente:

- nel caso di variazione positiva del valore della quota del Comparto durante il periodo di riferimento (coincidente con i dodici mesi dell'anno solare);
- con performance del Comparto superiore alla performance del benchmark; qualora la performance del Comparto fosse positiva e quella del benchmark fosse negativa, quest'ultima sarà considerata pari a zero;
- per un importo pari al 20% dell'overperformance sul minore ammontare tra l'ultimo valore complessivo netto del Comparto disponibile nel giorno di calcolo e il valore complessivo netto medio del Comparto nel periodo cui si riferisce la performance.

Il calcolo della commissione sarà eseguito ogni giorno di valorizzazione confrontando l'ultimo valore disponibile della quota del Comparto (NAV) con l'ultimo NAV del Comparto dell'anno solare precedente. In caso di performance del Comparto superiore a quella del benchmark nel medesimo periodo (rispettando contestualmente le condizioni sopra esposte) verrà effettuato l'accantonamento in apposito conto. Al contrario, nel caso di performance del Comparto inferiore a quella del benchmark, la differenza verrà restituita al patrimonio del Comparto, secondo il criterio della compensazione, fino a concorrenza dell'importo accantonato.

L'importo della commissione di overperformance, noto quindi soltanto alla fine del periodo di riferimento (l'intero anno solare), verrà prelevata entro il quinto giorno lavorativo successivo alla chiusura dell'esercizio.

La somma della percentuale annua della provvigione di gestione e della percentuale della commissione di incentivo (pari al 20% dell'extraperformance) non potrà essere superiore al 5% annuo del valore complessivo netto del Fondo.

Benchmark di riferimento ai fini del calcolo delle commissioni di performance:

Obbligazionario Euro Medio/Lungo Termine: 75% BofA Merrill Lynch EMU Direct Gov.bond Index in EUR; 20% BofA Merrill Lynch EMU Corporates Index in EUR; 5% European Central Bank Eonia OIS Index 7 Day (*l'indice utilizzato tiene conto delle complessive caratteristiche del Comparto e, secondo le valutazioni della SGR, è coerente con le politiche di investimento che si intendono perseguire*);

Obbligazionario Internazionale: 50% BofA Merrill Lynch Global Governments Bond Index II in EUR; 35% BofA Merrill Lynch Global Broad Market-Corporates Index in EUR; 10% BofA Merrill Lynch Global High Yield Index in EUR; 5% European Central Bank Eonia OIS Index 7 Day (*l'indice utilizzato tiene conto delle complessive caratteristiche del Comparto e, secondo le valutazioni della SGR, è coerente con le politiche di investimento che si intendono perseguire*);

Bilanciato Paesi Emergenti: 40% Stoxx Emerging Markets 1500 Total Return Net EUR Index; 25% JP Morgan Euro EMBI Global Diversified Index in EUR; 30% JP Morgan Emerging Markets Bond Index in EUR; 5% European Central Bank Eonia OIS Index 7 Day (*l'indice utilizzato tiene conto delle complessive caratteristiche del Comparto e, secondo le valutazioni della SGR, è coerente con le politiche di investimento che si intendono perseguire*);

Azionario Internazionale: 45% Stoxx Europe 600 Net Return EUR Index; 30% Stoxx North America 600 Total Return Net EUR Index; 20% Stoxx Asia Pacific 600 Total Return Net EUR Index; 5% European Central Bank Eonia OIS Index 7 Day (*l'indice utilizzato tiene conto delle complessive caratteristiche del Comparto e, secondo le valutazioni della SGR, è coerente con le politiche di investimento che si intendono perseguire*);

Multi Asset Globale: 100% European Central Bank Eonia OIS Index 7 Day + 200 punti base (*per questo Comparto, in considerazione dello stile gestionale flessibile, è individuato un obiettivo di rendimento coerente con la politica di investimento ed i limiti di rischio prefissati*);

6 Dinamico: 100% European Central Bank Eonia OIS Index 7 Day + 300 punti base (*per questo Comparto, in considerazione dello stile gestionale flessibile, è individuato un obiettivo di rendimento coerente con la politica di investimento ed i limiti di rischio prefissati*);

- d) le competenze dovute al Depositario per lo svolgimento dell'incarico conferitogli consistenti in una commissione calcolata ogni giorno di valorizzazione sulla base del valore complessivo netto di ciascun Comparto e prelevata mensilmente dalle disponibilità di quest'ultimo entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo, determinata secondo la seguente percentuale massima, oltre alle imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative pro tempore vigenti:
- per tutti i comparti 0,0661% su base annua per le Classi A e E e 0,0336% su base annua per le Classi C;
- e) gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita di parti di altri OICR e alla compravendita di strumenti finanziari e relative imposte;
- f) gli oneri connessi con la partecipazione agli OICR oggetto dell'investimento;
- g) gli oneri fiscali di pertinenza del Comparto di cui alle disposizioni vigenti;
- h) gli interessi passivi connessi all'eventuale accensione di prestiti ai sensi della normativa vigente;
- i) le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Comparto;
- j) le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote del Comparto;
- k) le spese di pubblicazione degli avvisi in caso di liquidazione o fusione dei Comparti;
- l) le spese di revisione della contabilità e della Relazione di gestione del Comparto nonché il Rendiconto finale di liquidazione;
- m) il contributo di vigilanza dovuto alla Consob;

- n) gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e le spese connesse (es.: spese di istruttoria).
2. Le spese a carico del Fondo, ripartite tra i singoli Comparti in proporzione al valore complessivo netto dei medesimi, sono:
 - a) le spese di pubblicazione dei prospetti periodici, del rendiconto e degli avvisi in caso di liquidazione del Fondo;
 - b) i costi di stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle quote;
 - c) le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
 - d) le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo.
 3. Il pagamento delle suddette commissioni e spese è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità di ciascun Comparto con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.
 4. Nel caso in cui il patrimonio di ciascun Comparto investa in O.I.C.R. collegati, sul Comparto acquirente non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti degli O.I.C.R. acquisiti, e dal compenso riconosciuto alla SGR è dedotta la remunerazione complessiva che il gestore dei Fondi collegati percepisce (provvigione di gestione, di incentivo, ecc).

3.2 Oneri a carico dei singoli partecipanti

1. Per la Classe A e per la Classe C di ciascun Comparto del Fondo, sull'ammontare lordo delle sottoscrizioni, la SGR ha diritto di trattenere una commissione di sottoscrizione del 2,5%. Per la Classe E non sono previste commissioni di sottoscrizione.
2. Per ciascun Comparto del Fondo è a carico dei sottoscrittori un diritto fisso per ogni operazione di sottoscrizione, di rimborso e di switch. Tale diritto fisso è di 3 euro per ogni operazione di sottoscrizione PIC, di rimborso e di switch mentre è di 0,75 euro per ogni operazione di sottoscrizione nell'ambito di un programma di accumulazione (PAC) e di rimborso nell'ambito di un programma di disinvestimento, switch programmati compresi.

E' inoltre a carico dei partecipanti un diritto fisso di euro 20,00 qualora vengano richieste certificazioni per pratiche successive.

Tali diritti fissi possono essere aggiornati con periodicità annuale sulla base della variazione positiva intervenuta con riferimento all'anno precedente dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, come rilevato dall'ISTAT; l'aumento così ottenuto verrà arrotondato per eccesso ai successivi 5 centesimi di euro.

Per ciascun Comparto del Fondo inoltre sono a carico dei sottoscrittori gli oneri fiscali connessi con la sottoscrizione ed il suo perfezionamento nonché le altre spese vive sostenute dalla SGR, anche non connesse con le fasi di entrata e/o uscita dal Fondo (costi di emissione dei certificati, di spedizione dei medesimi, ecc...). Tali rimborsi sono limitati alla copertura degli oneri effettivamente sostenuti, che saranno indicati di volta in volta al partecipante interessato.

La SGR ha comunque il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore le imposte e tasse eventualmente dovute ai sensi di Legge.

3. I soggetti collocatori non possono porre a carico dei partecipanti oneri diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Regolamento.

3.3 Spese a carico della SGR

Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate come a carico del Fondo o dei singoli Comparti o a carico dei singoli partecipanti.

C. MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

I. Partecipazione al Fondo

I.1 Previsioni generali

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 15,30 (quindici e trenta) notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 58/1998.
7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.
8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Comparto, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Comparto utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.

10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
11. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Comparto il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel regolamento.

I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote

1. La sottoscrizione delle quote dei Comparti del Fondo avviene mediante:
 - versamento in un'unica soluzione. L'importo minimo della sottoscrizione è pari a 500,00 euro;
 - partecipazione ai piani di accumulazione di cui alla successiva sezione I.3;
 - adesione ad operazioni di passaggio tra Comparti, disciplinate nella successiva sezione I.4.
2. La sottoscrizione può essere effettuata:
 - direttamente presso la SGR;
 - per il tramite dei soggetti collocatori;
 - mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 7.
3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatori, del Comparto o dei Comparti o della Classe di quote al quale o ai quali si riferisce la sottoscrizione, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Comparto.
4. Il versamento del corrispettivo in euro può avvenire mediante:
 - assegno bancario, emesso esclusivamente dal sottoscrittore, o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine della SGR con indicazione della SGR stessa e a seguire Rubrica Fondo Star Collection;
 - bonifico bancario a favore del conto intestato alla SGR con indicazione della denominazione della SGR stessa e a seguire – Rubrica Fondo Star Collection (in essere presso il Depositario) - alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti;
 - autorizzazione permanente di addebito su un conto corrente bancario intestato al sottoscrittore o ad uno dei cointestatori, in caso di adesione ad un Piano di accumulo e per i soli versamenti unitari successivi al primo.
5. Gli assegni e gli accrediti derivanti da autorizzazioni permanenti di addebito in conto corrente sono accettati salvo buon fine.
6. I giorni di valuta attribuiti a ciascun mezzo di pagamento sono specificati nel modulo di sottoscrizione.
7. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario; il mancato versamento ovvero l'utilizzo di mezzi di pagamento diversi da quelli indicati determinerà l'inefficacia delle disposizioni impartite. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II Quote e certificati di partecipazione.
8. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda identificativa del presente Regolamento.
9. La SGR si impegna a trasmettere al Depositario gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.
10. Dopo la prima sottoscrizione, le operazioni di sottoscrizione di quote sia di Comparti già sottoscritti sia di altri Comparti del Fondo anche istituiti successivamente, portati a conoscenza dell'investitore mediante l'informativa inviata dalla SGR, come pure le operazioni di passaggio tra i Comparti suddetti non danno luogo alla conclusione di un nuovo contratto ma costituiscono l'esercizio di una facoltà originariamente riconosciuta al partecipante. Ne consegue che a tali operazioni non si applica il diritto di recesso di cui all'art. 1, comma 6, della presente Parte C "Modalità di funzionamento".
11. La domanda di sottoscrizione è inefficace e la SGR la respinge ove essa sia incompleta, alterata o comunque non conforme a quanto previsto nel presente Regolamento.

I.3 Sottoscrizione delle quote mediante Piani di accumulo.

1. La sottoscrizione delle quote può avvenire anche mediante adesione ai Piani di accumulo che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel Fondo.
2. L'adesione al Piano si attua mediante la sottoscrizione di un apposito modulo nel quale sono indicati:
 - il valore complessivo dell'investimento;
 - il numero dei versamenti e/o la durata del Piano;
 - l'importo unitario e la cadenza dei versamenti;
 - l'importo corrispondente a n. 1 versamenti, da corrispondere in sede di sottoscrizione.
3. I programmi di accumulazione di capitale prevedono per ciascun Comparto un complesso di 60, 120 o 180 versamenti da effettuarsi con cadenza di norma mensile.
4. L'importo minimo unitario di ciascun versamento è uguale o multiplo di 50 euro, al lordo degli oneri di sottoscrizione. Il sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento – nell'ambito del Piano – versamenti anticipati purchè multipli del versamento unitario prescelto.

5. E' tuttavia facoltà della SGR accettare versamenti successivi sui programmi di accumulazione per importi diversi dal versamento unitario o dai suoi multipli.
6. Per i versamenti previsti dal Piano di accumulo il sottoscrittore può avvalersi dei mezzi di pagamento previsti nel punto 4 della sezione I.2. È altresì ammessa l'autorizzazione permanente di addebito sul conto corrente bancario indicato dal sottoscrittore per i soli versamenti unitari successivi al primo.
7. L'importo unitario delle singole rate e/o il programma prescelto possono essere successivamente modificati dal sottoscrittore, dandone comunicazione alla SGR, purché nel rispetto degli importi unitari e nell'ambito dei programmi previsti dal presente Regolamento.
8. Le disposizioni di variazione del Piano sono comunicate secondo le modalità indicate nel punto 2 del paragrafo I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote. Le disposizioni di variazione hanno efficacia dal giorno di ricezione da parte della SGR. La SGR impegna contrattualmente i collocatori a inoltrare le disposizioni di variazione entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.
9. È facoltà del sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del Piano di accumulo senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico; è altresì facoltà del sottoscrittore che abbia completato il programma di accumulazione di proseguire i versamenti.
10. La lettera di conferma dell'avvenuto investimento è inviata in occasione del primo versamento e, successivamente, con cadenza semestrale solo nei semestri in cui sono effettuati versamenti, salvo espressa richiesta del sottoscrittore di ricevere conferma a fronte di ogni versamento.
11. La SGR provvede – ove del caso – a rideterminare il valore nominale del Piano e il totale delle commissioni dovute e le nuove commissioni da applicare sui versamenti residui. Non si farà comunque luogo a rimborsi di commissioni.

I.4 Operazioni di passaggio tra comparti istituiti all'interno del medesimo fondo (switch ⁽¹⁾).

1. Il Partecipante può chiedere il trasferimento di quote del Comparto in quote di altro Comparto del Fondo mediante richiesta scritta di rimborso totale o parziale delle quote possedute e di contestuale sottoscrizione per un controvalore pari all'importo da rimborsare.
2. L'operazione di passaggio fra Comparti può essere effettuata direttamente ovvero per il tramite dei soggetti collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione.
3. La richiesta può essere trasmessa anche mediante utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, secondo le modalità descritte nel punto 7 del paragrafo I.2., purché le quote, sia quelle rimborsate sia quelle sottoscritte, siano immesse nel certificato cumulativo.
4. Verificata la disponibilità delle quote, il rimborso e la conseguente sottoscrizione vengono regolati sulla base del valore della quota del giorno di ricezione della richiesta di trasferimento, intendendosi pervenute in giornata le richieste ricevute dalla SGR entro le ore 15,30 (quindici e trenta), fatto salvo quanto previsto al successivo punto.
5. Ove la/e richiesta/e di trasferimento ad altro Comparto abbia/abbiano singolarmente o globalmente ad oggetto quote del valore di importo pari o superiore al 5% del valore del patrimonio netto del Comparto del giorno precedente la ricezione della/e richiesta/e ovvero la richiesta di trasferimento sia ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono meno di cinque giorni lavorativi, la SGR si riserva la facoltà di determinare il valore di rimborso e quindi la conseguente sottoscrizione secondo modalità diverse da quelle ordinarie là dove sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Comparto. In tali casi il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono stati portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso e a ricostruire la necessaria liquidità del Comparto; tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo al quinto giorno dalla data di ricezione della richiesta. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore del rimborso. Nel caso di più richieste di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.

II. Quote e certificati di partecipazione

1. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse e possono essere emessi.
2. Il Depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente – l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà del Depositario procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammesso il frazionamento o il raggruppamento dei certificati.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.
6. Qualora il sottoscrittore chieda l'emissione del certificato e ne richieda l'invio, il Depositario provvederà ad inoltrare il certificato all'indirizzo desiderato a rischio e spese del sottoscrittore, ivi compreso il costo del trasporto assicurato.
7. L'emissione dei certificati al portatore è stata possibile fino al 27 giugno 2014.

III. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti

¹ Con il termine switch si intende un'operazione di rimborso e successiva sottoscrizione.

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

IV. Spese a carico della SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate come a carico del Fondo o dei singoli Comparti o a carico dei singoli partecipanti.

V. Valore unitario della quota e sua pubblicazione

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella Scheda identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Comparto per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta. Limitatamente ai primi 5 giorni di calcolo del valore unitario della quota, il valore giornaliero rimarrà invariato a 5,00 euro.
2. La SGR sospende il calcolo del valore della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione. La sospensione può avvenire anche in caso di interruzione temporanea dell'attività di una Borsa Valori o di un mercato regolamentato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio di ciascun Comparto.
3. Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della quota e provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
 - a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Comparto. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
 - b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'idonea informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento nella Relazione di gestione del Fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1 per cento del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del Comparto e non fornirà l'informativa prevista dal presente Regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

VI. Rimborso delle quote

VI.1 Previsioni generali

1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Comparto.
2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare – se emessi – deve avvenire mediante apposita domanda debitamente sottoscritta. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
3. Le richieste di rimborso possono essere trasmesse anche mediante tecniche di comunicazione a distanza qualora le quote siano immesse nel certificato cumulativo ed i mezzi di pagamento prescelti siano il bonifico bancario o l'accredito in conto.
4. La domanda di rimborso – la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard – contiene:
 - la denominazione del Comparto/Classe oggetto di disinvestimento;
 - le generalità del richiedente;
 - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
 - il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
 - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
5. La SGR impegna contrattualmente i collocatori – anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile – ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 6.
6. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di riferimento che è il giorno di ricezione da parte della SGR della richiesta e degli eventuali certificati. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 15,30 (quindici e trenta).

7. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Comparto, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Comparto successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.
8. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro Comparto (switch) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.
9. In particolare ove la/le richiesta/e di rimborso abbia/abbiano singolarmente o globalmente ad oggetto quote del valore di importo pari o superiore al 5% del valore del patrimonio netto del Comparto del giorno precedente la ricezione della/e richiesta/e ovvero la richiesta di rimborso sia ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono meno di cinque giorni lavorativi, la SGR si riserva la facoltà di determinare il valore di rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie là dove sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Comparto. In tali casi il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono stati portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso e a ricostruire la necessaria liquidità del Comparto; tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo al quinto giorno dalla data di ricezione della richiesta di rimborso. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore del rimborso.
10. Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.
11. La SGR provvede, tramite il Depositario, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
12. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all'andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.
13. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

VI.2 Modalità di rimborso delle quote

1. Fatto salvo quanto indicato al precedente punto 3 del paragrafo VI.1 nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, il rimborso avviene di regola a mezzo bonifico in favore del sottoscrittore. Solo su esplicita richiesta di quest'ultimo potrà avvenire presso il Depositario a mezzo contanti ovvero a mezzo assegno circolare/bancario non trasferibile emesso all'ordine dell'avente diritto.
2. Nel caso in cui l'avente diritto richieda che il rimborso avvenga a mezzo assegno circolare non trasferibile emesso all'ordine dello stesso, ciò avverrà a rischio e spese del richiedente.
3. Il partecipante che abbia disposto l'immissione delle quote sottoscritte nel certificato cumulativo al portatore può impartire istruzioni alla SGR per ottenere un rimborso programmato di quote, indicando:
 - la data da cui dovrà decorrere il piano di rimborso;
 - le cadenze periodiche delle operazioni di rimborso. I rimborsi non potranno avere una frequenza superiore a quella mensile;
 - l'ammontare da disinvestire pari ad importi prestabiliti o corrispondenti ad un numero determinato di quote;
 - l'istituto e il relativo conto corrente sul quale accreditare le somme disinvestite.
4. Le istruzioni per il rimborso programmato possono essere impartite sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente: in quest'ultimo caso le istruzioni dovranno pervenire alla SGR direttamente o per il tramite dei soggetti collocatori, non oltre il trentesimo giorno antecedente la data indicata per la prima operazione e dovranno indicare le complete generalità del partecipante e le disposizioni relative alle modalità di pagamento.
5. Il rimborso programmato delle quote viene effettuato al valore unitario che queste hanno nel giorno prestabilito dal sottoscrittore; qualora tale giorno non coincida con quello di valorizzazione il rimborso verrà eseguito in base al valore della quota immediatamente successivo.
6. Nel caso in cui il controvalore delle quote di pertinenza del partecipante non raggiunga, alla data individuata per la valorizzazione, l'ammontare dell'importo programmato, l'operazione richiesta verrà effettuata nei limiti dell'importo corrispondente al valore di tutte le quote di pertinenza.
7. Le istruzioni per il rimborso programmato di quote si intendono valide fino a comunicazione di revoca da parte del partecipante da far pervenire alla SGR almeno trenta giorni prima della data prestabilita per il rimborso.
8. Entro il medesimo termine e con le stesse modalità il partecipante ha altresì la facoltà di chiedere alla SGR di non procedere a singoli disinvestimenti in scadenza, senza che ciò comporti decadenza dal piano di rimborso.
9. In ogni caso, la revoca del rimborso programmato non comporta onere di alcun tipo per il partecipante al Comparto.
10. È fatto salvo il diritto del partecipante di chiedere in qualsiasi momento ulteriori rimborsi in aggiunta a quelli programmati.

VII. Modifiche del Regolamento

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Comparto o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche oltre che pubblicate sono contestualmente comunicate a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso

spese – non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.

3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quanto determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
5. Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

VIII. Liquidazione del Fondo

1. La liquidazione del Fondo o Comparto ha luogo alla scadenza del termine indicato nella *Scheda identificativa* o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
 - in caso di scioglimento della SGR;
 - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Comparto tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del Fondo o Comparto viene deliberata dall'Organo Amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo o Comparto deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
 - b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo o Comparto nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'Organo di Controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'Organo Amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
 - c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
 - d) la Società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
 - e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, il Depositario, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sua spese;
 - f) il Depositario, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
 - g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
 - h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);
 - i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.

Avviso: nel caso di errata valorizzazione del valore della quota, la soglia massima entro la quale la SGR può astenersi dal reintegrare i partecipanti che abbiano disinvestito ad un valore inferiore a quello corretto è pari a 10 euro.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- 1) Fino al 5 aprile 2017 rimangono valide le seguenti parti del Regolamento relative alle modalità di sottoscrizione delle quote:

I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote

(omissis)

4. Il versamento del corrispettivo in euro può avvenire mediante:

(omissis)

- bonifico bancario o bonifico postale a favore del conto intestato alla SGR con indicazione della denominazione della SGR stessa e a seguire – Rubrica Fondo Star Collection (in essere presso il Depositario) - alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti;
- vaglia postale;

(omissis)

5. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario e postale; il mancato versamento ovvero l'utilizzo di mezzi di pagamento diversi da quelli indicati determinerà l'inefficacia delle disposizioni impartite. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II Quote e certificati di partecipazione.